Diritto dell'Informatica T

A.A. 2020-2021

Indice

1 Concetti giuridici di base

1.1 Che cos'è una norma giuridica? E una sentenza?

Una norma giuridica è l'unità elementare del sistema del diritto. Essa è un comando o precetto generale ed **astratto**, che impone o proibisce un certo comportamento, stabilisce diritti, obblighi, oneri, ecc. Si dice che svolge una funzione precettiva.

Leggi, decreti, direttive, regolamenti, ecc. sono divisi in articoli, numerati progressivamente; gli articoli possono essere divisi in commi.

Un comma può contenere una o più norme.

Una sentenza è una decisione del giudice chiamato a decidere su una controversia; è presa interpretando e applicando le norme.

Una sentenza è un comando:

- individuale: è rivolto alle parti in causa e non a tutti
- concreto: è relativo ad una determinata controversia

1.2 I precedenti giurisprudenziali sono vincolanti in Italia? E nei paesi di common law?

I precedenti giurisprudenziali **non** sono **vincolanti** in Italia (paese di civil law). L'interpretazione di una norma data dal giudice vale solo per il caso concreto con quella sentenza; tuttavia se più giudici danno un'interpretazione uniforme di una norma è plausibile che in futuro altri possano dare la stessa interpretazione.

I precedenti giurisprudenziali sono invece vincolanti nei paesi di **common law**. Nel diritto anglosassone, infatti, vale il principio del **precedente giudiziario vincolante**.

1.3 Fonti del diritto

Le fonti del diritto seguono una delineazione gerarchica tale che le fonti di grado superiore vincolano le fonti di grado inferiore: le fonti di grado inferiore che contrastano con quelle di grado superiore sono illegittime.

Sistema gerarchico delle fonti del diritto:

- Trattati della Comunità europea: accordi vincolanti tra paesi membri dell'UE. Definiscono le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l'adozione delle decisioni e le relazioni tra l'UE e i suoi paesi membri. Essi si dividono in:
 - Regolamenti comunitari: discipline dettagliate, direttamente applicabili negli Stati membri, appena entrano in vigore devono essere rispettate all'interno dei singoli Stati.
 - Direttive comunitarie: dettano obiettivi, principi e regole generali. Gli Stati membri devono dare attuazione alle direttive disciplinando la materia nei dettagli con la propria legge interna, entro il termine stabilito nella direttiva stessa.

• Costituzione e leggi costituzionali.

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica. Essa è un'entità rigida: occorre un procedimento speciale (c.d. revisione costituzionale) per modificarla. La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi, suddivisi in varie sezioni:

- Principi fondamentali
- Parte I: Diritti e doveri dei cittadini
 - * Titolo I: Rapporti civili
 - * Titolo II: Rapporti etico-sociali
 - * Titolo III: Rapporti economici
 - * Titolo IV: Rapporti politici
- Parte II: Ordinamento della Repubblica

Le leggi costituzionali sono leggi emanate in materie per cui la Costituzione prevede una "riserva di legge costituzionale". Alcune materie possono essere regolate solo con legge costituzionale.

Un esempio è l'Art. 116 della Costituzione: Regioni autonome: i loro statuti speciali sono adottati con legge costituzionale. Oppure l'Art. 137 che afferma che i giudizi di legittimità costituzionale e il funzionamento della Corte costituzionale sono regolati con legge costituzionale.

• Leggi ordinarie dello Stato (e atti aventi forza di legge: D.Lgs e D.L.).

Il potere di emanare le leggi è del Parlamento, che in Italia costituisce appunto l'organo legislativo (il Governo è l'esecutivo, ossia amministra il Paese).

Per approvare una legge esiste un procedimento particolare. Un progetto di legge arriva all'esame del Parlamento, che come sappiamo è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Ebbene, affinché la legge entri in vigore deve prima essere approvata, nella stessa formulazione, dai due rami del Parlamento. Le due assemblee votano separatamente e, se ci sono delle modifiche da deliberare, devono essere approvate da entrambe. In questo modo si garantisce che il provvedimento sia la risultante di un dialogo ponderato tra maggioranza e minoranza parlamentare, ossia tra tutti i deputati e senatori che rappresentano la popolazione italiana.

Leggi regionali.

La Costituzione riconosce autonomia - anche legislativa - alle Regioni nelle materie indicate nell'Art. 117 o in altre materie eventualmente indicate con leggi costituzionali.

Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può dettare con legge solo i principi fondamentali.

Le Regioni adottano la disciplina analitica.

• Regolamenti.

I Regolamenti sono emanati dal Governo o da altre autorità (es. Regioni, Province, Comuni, Banca d'Italia ecc.) e si suddividono in:

 Di esecuzione: Regolamenti che regolano nei particolari materia già disciplinate dalla legge.

- Indipendenti: Regolamenti che regolano materie non regolate da alcuna legge.
- Usi.

Gli Usi o consuetudini sono una Fonte del diritto non scritta e non deliberata da soggetti istituzionali (es. Parlamento, Regione, ecc.). Essi vengono definiti come una ripetizione generale, uniforme e costante di determinati comportamenti, con la libera convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.

Un'attuazione degli Usi in determinate materie è discriminata dalla regolamentazione della materia da parte di una qualche legge. Gli usi hanno piena efficacia in materie **non** regolate da Leggi o Regolamenti.

1.4 Differenza tra legge, decreto legge e decreto legislativo

Dalla definizione di Legge riportata nel punto *Leggi ordinarie dello Stato* delle Fonti del diritto è possibile discostarsi conoscendone la differenza con un decreto legge e un decreto legislativo.

• Decreto legge: Spesso l'approvazione di una legge può richiedere tempi molto lunghi, mesi o addirittura anni (abbiamo visto che deve essere approvata nella stessa formulazione da Camera e Senato). Spesso però ci sono delle situazioni di urgenza da fronteggiare, che richiedono un provvedimento legislativo in tempi brevi. Ecco perché esiste il decreto legge: esso è un atto emanato dal Governo in casi di necessità e urgenza (si pensi ad una calamità naturale, ad esempio un terremoto). Entro 60 giorni, però, il decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento, che è l'unico organo che ha potestà legislativa (si parla di «legge di conversione»). Se ciò non avviene, il decreto legge decade con effetto retroattivo. In pratica, è come se non fosse mai esistito

GOVERNO \xrightarrow{POI} PARLAMENTO

• Decreto legislativo: viene utilizzato quando le materie da disciplinare sono molto tecniche e il Parlamento non ha le competenze necessarie per trattarle. Queste competenze si ritrovano invece nel Governo, che è un organo amministrativo. Di conseguenza, il Parlamento emette una legge delega diretta al Governo: in questo provvedimento vengono stabiliti i criteri, i limiti (anche temporali) e l'oggetto del decreto legislativo da emanare. Il Governo poi approva il decreto legislativo seguendo le disposizioni della legge delega In questo modo viene salvaguardata la separazione dei poteri: è il Parlamento a dettare tutti i criteri per l'emanazione del decreto, con il Governo che agisce nell'ambito della delega specifica

PARLAMENTO \xrightarrow{POI} GOVERNO

1.5 Regolamenti comunitari e direttive comunitarie

I Regolamenti comunitari sono discipline dettagliate, direttamente applicabili negli Stati membri, appena entrano in vigore devono essere rispettate all'interno dei singoli Stati. Le Direttive comunitarie dettano obiettivi, principi e regole generali. Gli Stati membri devono dare attuazione alle direttive disciplinando la materia nei dettagli con propria legge interna, entro il termine stabilito dalla direttiva stessa.

1.6 Domanda su direttiva comunitaria...

Se è stata pubblicata una direttiva ed è scaduto il termine per il recepimento nei singoli ordinamenti giuridici, posso applicare direttamente la direttiva anche in assenza di una legge nazionale?

Se uno Stato Membro non dà attuazione a una Direttiva europea entro il termine prefissato e se la Direttiva contiene disposizioni sufficientemente precise, essa sarà direttamente applicabile.

1.7 Efficacia della legge nel tempo

In quale momento una legge inizia ad avere efficacia? E quando termina di averne? Un regolamento o una legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione di quest ultimo/a sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge perdura fino ad:

- abrogazione espressa: abrogazione espressa da una disposizione di legge successiva o referendum popolare o sentenza di illegittimità costituzionale
- abrogazione tacita: abrogazione implicita dovuta ad una nuova disposizione di legge o ad una legge che ne regola l'intera materia

1.8 Efficacia della legge nello spazio

Secondo la *Nazionalità* del diritto ogni Stato formula a propria discrezione le proprie norme di diritto. Tuttavia non è detto che sul territorio di uno Stato si applichi solo il diritto dello Stato stesso.

I possibili conflitti che possono nascere nell'applicazione di norme di stati diversi vanno trattati nell'ambito del diritto internazionale privato e delle Convenzioni internazionali.

1.9 Quali sono i principali criteri di interpretazione della legge?

Applicare la legge non è un procedimento meccanico: una volta individuata la legge da applicare al caso che ci interessa, dobbiamo attribuirle un significato, ossia interpretarla. L'interpretazione della legge segue diversi criteri:

- Letterale: dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione
- Teleologica: dall'interpretazione del legislatore che può essere estensiva o restrittiva nei confronti del senso letterale
- Analogia: se manca una regola specifica per risolvere una controversia si fa riferimento alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [questo criterio non è applicabile per le norme penali e per le norme eccezionali]

In qualunque altro caso si fornisce alla legge un'interpretazione secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questi principi possono essere ottenuti per induzione da un insieme di norme. (es. libera circolazione della ricchezza, conservazione del contratto ecc.).

1.10 Gradi di giudizio

Con grado di giudizio si indica la fase delimitata da una sentenza o da una qualunque decisione effettuata da un organo giudicante.

- Giudice di primo grado: il giudice esamina per la prima volta la causa
- Giudice di secondo grado: il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta (Corte d'Appello)
- Giudizio di legittimità: viene effettuato un controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio senza affrontare di nuovo la controversia nel merito (Corte di Cassazione)

1.11 Persona fisica e persona giuridica

Definiamo la Persona come il soggetto di diritto, centro di imputazione di rapporti giuridici (titolare di diritti e di doveri).

Una *Persona fisica* è un singolo individuo, mentre una *Persona giuridica* è un'organizzazione collettiva che compie atti giuridici attraverso i suoi organi (es. S.r.l., S.p.A.).

1.12 Capacità giuridica e capacità di agire

Definiamo la capacità giuridica come l'attitudine ad essere titolari di diritti e di doveri. Essa si acquista alla nascita e dura fino alla morte.

Definiamo la capacità di agire come l'attitudine a compiere atti giuridici con i quali acquistare diritti o assumere doveri. Essa si acquista con la maggiore età.

1.13 Diritti reali

Per diritti reali intendiamo delle facoltà che il titolare può esercitare sulle cose. Essi sono diritti assoluti, cioè spettano nei confronti di tutti i soggetti. (Esempio: proprietà, superficie, usufrutto, ecc...)

1.14 Obbligazioni e fonti delle obbligazioni

L'obbligazione è un rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto a una determinata prestazione, suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto, detto creditore. Le fonti delle obbligazioni sono:

- Contratto: accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
- Fatto illecito: ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento del danno.

1.15 Contratto

Il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

I requisiti del contratto sono:

- Accordo delle parti: il contratto si intende concluso quando il proponente riceve notizia della accettazione
- Causa: funzione economico-sociale del contratto (esempio: vendita)
- Oggetto: diritto che il contratto trasferisce (o prestazione che la parte si obbliga a eseguire). Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
- Forma: modalità con cui la volontà contrattuale può essere manifestata. Di norma, essa è libera, ossia non è richiesto per la validità del contratto che essa sia manifestata in un modo particolare. Anche un accordo verbale od un comportamento concludente possono quindi fare sorgere obbligazioni contrattuali. Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra gli altri, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili.

Nel caso di un contratto stipulato in una forma non iscritta può portare a dissidi sull'oggetto delle prestazioni, sulla loro qualità o sul corrispettivo: è infatti più difficile dimostrare, in caso di controversia davanti al giudice, quali erano gli accordi iniziali.

Nel caso di un articolo di contratto che violi una legge nazionale o comunque locale il contratto rimane valido ma il proponente è soggetto al pagamento di una cospicua sanzione stabilita dal legislatore.

1.16 Nullità e annullabilità del contratto

Un contratto si dice nullo se:

- è contrario a norme imperative
- manca un requisito essenziale
- è illecito nella causa o nei motivi
- l'oggetto non ha i requisiti previsti
- ci sono casi stabiliti dalla legge che lo rendono nullo

La nullità di un contratto può essere fatta valere da chiunque, può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non si prescrive.

Un contratto è annullabile se una parte era incapace di contrattare, o se il consenso è stato ottenuto per errore, violenza o dolo.

L'annullamento può essere richiesto solo dalla parte nel cui interesse è previsto e si prescrive in 5 anni.

1.17 Contratti tipici e atipici

Definiamo contratti tipici quei contratti che hanno una causa tipica, cioè prevista e regolamentata dalla legge (es. vendita).

I contratti atipici, invece, non hanno una causa tipica. Di volta in volta occorre accertare la ricorrenza o meno di una causa (intesa come funzione economico-sociale. Esempio la licenza di un software)

1.18 Responsabilità

L'ordinamento giuridico italiano distingue tra tre tipi di responsabilità civile:

- Responsabilità contrattuale: deriva da un contratto. Sorge quando sono violate una o più clausole del contratto. (es. un ingegnere non consegna il software alla scadenza pattuita e deve pagare una penale)
- Responsabilità extracontrattuale: deriva da un fatto illecito; si causa un danno ingiusto con un comportamento doloso o colposo (es. si rompe un oggetto altrui per distrazione)
- Responsabilità indiretta: responsabilità derivante dalle azioni di un altro soggetto (responsabilità di un genitore su fatti illeciti commessi dai figli)
- Responsabilità oggettiva: si risponde di un fatto anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa, per il semplice rapporto di causalità tra attività e danno. Ci si libera con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (es. esercizio di attività pericolose, animali in custodia ecc.)

1.19 Domande sulla stipulazione di un contratto

Il contratto, in generale, deve essere stipulato per iscritto e firmato? E' valido un contratto verbale? Quali problemi potrebbero sorgere da un contratto non scritto? Il fatto che un contratto sia scritto non rappresenta una condizione inderogabile o tassativa, può essere considerato allo stesso modo valido anche se dovesse essere concluso a voce o in forma elettronica. Il fatto che non sia scritto, non rappresenta una condizione che fa venire meno la sua natura di "contratto", ma senza una prova, stabile nel tempo, del contenuto delle intese raggiunte o dei rispettivi obblighi, potrebbero nascere possibili contestazioni e il ricorso a testimoni.

2 Ricerca e analisi delle fonti del diritto

2.1 Come procederebbe per risolvere un problema che richiede l'applicazione di norme giuridiche?

Per risolvere un problema che richiede l'applicazione di norme giuridiche bisogna cercare il diritto pertinente al caso e applicarlo.

Questo processo è possibile scomporlo, dunque, in:

- Reperimento del diritto da effettuare con scrupolosità e consapevolezza data la grande mole di informazioni a cui la rete ci espone.

 Si cercano:
 - Atti normativi presenti nell'ordinamento giuridico (es. direttive, leggi, decreti, regolamenti, ecc.).
 - Gli atti normativi possono essere emanati da autorità di diversi livelli (Internazionale, Comunitario, Nazionale, Locale) e vengono esposti in elenchi che rimandano (1-1) alle raccolte. Alcune normative possono essere pubblicate da privati (es. De Agostini).
 - Ogni atto ha una natura, un numero progressivo, una data e un titolo.
 - Ordinamento della giurisprudenza attraverso le decisioni dei giudici di ogni ordine e grado e delle interpretazioni in esse contenute
 - Interpretazioni dottrinali: principi fondamentali, teorie, nozioni elaborate da studiosi giurisprudenziali
- Sviluppo di un ragionamento per arrivare a una soluzione

2.2 Che cosa è opportuno cercare quando si effettua una ricerca giuridica?

Quando si effettua una ricerca giuridica è opportuno cercare normative, giurisprudenza e dottrina, fonti terziarie su Internet o banche giuridiche.

Occorre prestare attenzione alla completezza delle norme, se si tratta della versione in vigore attualmente, alle diverse interpretazioni giurisprudenziali ecc.

Può risultare molto utile cercare giurisprudenza e dottrina. Infatti:

- Giurisprudenza: decisioni prese da soggetti istituzionali in base a criteri di competenza (territoriale, per materia, per valore).

 In questo caso la pronuncia giudiziale (es. sentenza) può essere reperita come massima o come versione per esteso. La prima è un breve riassunto dei principi fondamentali che possono essere tratti dalla sentenza. La seconda equivale al testo integrale
- Dottrina: si tratta delle pubblicazioni scritte dagli studiosi del diritto. Queste servono da supporto all'interpretazione e alla conoscenza della normativa o della giurisprudenza (es. rassegne, articoli su riviste giuridiche ecc.)

2.3 Differenza tra testo storico e testo consolidato di una norma

L'unica versione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti che fa fede a tutti gli effetti di legge è quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Il testo di una norma pubblicato per la prima volta in Gazzetta Ufficiale è il **testo storico**. Il testo storico può essere successivamente modificato da altre norme che non modificano la norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Su quest' ultima si troveranno solo i riferimenti alle modifiche.

Il testo consolidato è l'effettivo testo in vigore e può essere reperito nelle banche dati giuridiche.

Di fatto per capire se una legge trovata sul web è quella più aggiornata bisogna controllare gli ultimi riferimenti alle modifiche della GU.

2.4 Autorità Garanti

Una autorità garante è un organo creato per sorvegliare lo svolgimento di attività economiche realizzate in regime di monopolio o caratterizzate da uno speciale interesse generale. Ha in genere lo scopo di salvaguardare cittadini e imprese da situazioni che li vede in posizione di debolezza rispetto agli operatori che producono ed erogano i beni o i servizi in regime di monopolio, quasi-monopolio, oligopolio, ovvero pure in quelle situazioni in cui esistono forti asimmetrie informative. Può essere dotata di capacità sanzionatoria.

Le Autorità Garanti propagano delle **pronunce** che contribuiscono a garantire l'esatta osservanza e l'interpretazione uniforme della legge. Queste pronunce svolgono una funzione para-giurisprudenziale. La loro qualificazione giuridica è infatti dibattuta.

2.5 Come faccio a sapere che una legge (per es. trovata sul web) è in vigore e non è una vecchia versione abrogata?

Occorre consultare il sito ufficiale dello stat italiano *normattiva*, che è una raccolta, curata dall'istituto poligrafico dello Stato, che indica la data di entrata in vigore dei provvedimenti e se sono vigenti o meno.

2.6 Gli atti ufficiali dello stato sono coperti da diritto d'autore? No.

3 Diritto d'autore: tutela giuridica delle opere dell'ingegno

3.1 Che cosa tutela la legge sul diritto d'autore? Esempi

Facendo fede al Diritto d'autore riferito nel *Libro Quinto* del codice civile, formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione.

Dietro all'atto creativo c'è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo (spesso anche di denaro), che rendono quindi l'atto creativo un'attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. L'oggetto di tutela del diritto d'autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista Josef Kohler all'inizio del ventesimo secolo.

Secondo questa teoria si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell'opera creativa. Per **forma esterna** si intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d'autore. Per **forma interna** invece si intende la struttura espositiva (per esempio la struttura narrativa o personaggi in un libro). Infine il contenuto di un'opera è l'argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in quanto tali, a prescindere dal modo in cui vengono elaborate o esposte. Quest'ultimo non è tutelato dalla legge sul Diritto d'autore.

Definiamo **Creatività** come l'apporto personale dell'autore (minimo grado di originalità e novità rispetto alle opere preesistenti) e **Originalità** come il discostarsi da qualunque altra opera (evitando il plagio). Dunque la legge sul Diritto d'autore tutela (22 aprile 1941, n.633):

- Le opere dell'ingegno creative (artistiche, letterarie, ingegneristiche ecc...)
- I programmi per elaboratore
- Le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto

Alcuni esempi sono:

- Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- I disegni e le opere dell'architettura;
- I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso:

Si pone dunque una particolare attenzione al fatto che ciò che viene tutelata è la **forma**, non le idee o il contenuto.

3.2 Chi è titolare del diritto d'autore?

In genere l'autore, in alcuni casi diversi (es. datore di lavoro per il software del dipendente, pubbliche amministrazioni).

Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni sono titolari del diritto d'autore sulle opere create e pubblicate per loro conto e a loro spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati *non-profit*, alle accademie, agli altri enti pubblici culturali, salvo diverso accordo con gli autori.

Il sistema del diritto d'autore è strutturato in modo tale da garantire una quota o una parte della proprietà intellettuale su una data opera a coloro che contribuiscono in maniera significativa al processo creativo, e da garantire loro di essere considerati coautori, soprattutto nel caso in cui il contributo di ciascuno alla creazione finale non possa essere distinto.

Nella realizzazione di un'opera collettiva essa è sottoposta a diritti d'autore sulle singole parti relativamente ai propri autori e al diritto sull'opera collettiva che spetta a chi la organizza e la dirige (es. enciclopedia, antologia).

Si applicano le norme sulla comunione previste nell'art. 1100 del Codice Civile:

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti

- Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali
- Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione alle rispettive quote.

3.3 Quando sorge il Diritto d'autore?

L'autore acquista il diritto sull'opera al momento della sua **creazione**.

Per essere tutelata, l'opera deve essere realizzata, concretizzata, esteriorizzata. Essa è tutelata qualunque siano la forma e il modo di espressione. (NB. Non è tutelata una semplice idea).

3.4 Quanto dura il Diritto d'autore?

I diritti riconosciuti in capo all'autore di un'opera si distinguono in diritti morali e patrimoniali.

Si dice che il diritto d'autore è una forma di diritto la cui durata di tempo è *illimitata*, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso. Questa affermazione è da specificare a seconda di quale diritto d'autore si tratta:

- Diritti morali: sono diritti esclusivi riconosciuti dalla legge a tutela della personalità dell'autore. Possono essere esercitati se una loro violazione possa recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore. Godono di alcune proprietà:
 - Sono imprescindibili; i diritti morali d'autore non scadono mai
 - Sono indipendenti dai diritti patrimoniali; cioè i diritti morali spettano all'autore anche se i diritti patrimoniali sono stati ceduti
 - Sono irrinunciabili; cioè l'autore non può rinunciare ai diritti morali
 - Sono inalienabili; l'autore non può cedere o vendere i diritti morali d'autore

- Attribuiscono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera
- Attribuiscono il diritto all'integrità dell'opera
- Attribuiscono il diritto di pentimento

Dopo la morte dell'autore possono essere esercitati da coniuge, ascendenti e discendenti diretti (anche non eredi).

NB. In caso di finalità pubbliche i diritti morali d'autore possono essere esercitati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri

• Diritti patrimoniali: il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti (es. mediante pubblicazione, riproduzione ecc.).

I diritti patrimoniali d'autore durano per 70 anni dopo la morte dell'autore

Nel caso di diritti patrimoniali delle Amministrazioni dello stato e amministrazioni locali, i diritti d'autore patrimoniali durano 20 anni dalla prima pubblicazione.

3.5 Quali sono i diritti morali d'autore?

I diritti morali d'autore sono:

- Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera: diritto di essere indicato e riconosciuto pubblicamente come creatore dell'opera. Comprende anche il diritto di far circolare la propria opera in forma anonima o sotto pseudonimo.
 - L'autore può pretendere che il proprio nome sia indicato sugli esemplari dell'opera o in occasione di qualsiasi forma di utilizzazione o comunicazione al pubblico (es. esecuzione, rappresentazione, proiezione cinematografica, diffusione ecc.)
- Il diritto all'integrità dell'opera: l'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Il diritto può riguardare modifiche dell'opera e anche modalità di comunicazione che possano cambiare la percezione e il giudizio del pubblico (es. utilizzo in pubblicità). Questo diritto non può essere utilizzato se l'autore è a conoscenza delle modifiche e le ha accettate
- Il diritto di **inedito**: l'autore ha l'esclusivo diritto di decidere se e quando pubblicare la sua opera. Egli infatti, se vuole, può lasciarla per sempre inedita (non pubblicarla mai). Inoltre se l'autore ha espressamente vietato la pubblicazione, i suoi eredi dopo la sua morte non potranno pubblicare l'opera inedita.
 - L'autore può opporsi alla prima pubblicazione e recedere da contratti stipulati per pubblicare l'opera.
 - Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell'opera.
 - Se è fissato un termine per la pubblicazione le opere non possono essere pubblicate prima di tale scadenza
- Il diritto al **pentimento**: diritto di ritirare l'opera dal commercio in presenza di gravi ragioni morali (motivi etici, politici, religiosi). Può riguardare diverse versioni

dell'opera e anche opere derivate dall'opera originale.

Per poterlo fare, tuttavia, l'autore ha l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di utilizzazione economica (es. riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare l'opera medesima)

3.6 Quali sono i diritti patrimoniali d'autore?

Il titolare ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti, ad esempio mediante:

- Pubblicazione
- Riproduzione: diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale dell'opera, in qualunque modo o forma.
 - Sono esentate le riproduzioni temporanee prive di rilievo economico proprio, transitorie o accessorie, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; è esentato l'utilizzo legittimo di un'opera.
- Distribuzione: diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la messa in commercio o in circolazione o a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo dell'originale dell'opera o di esemplari di essa (es. vendita, noleggio). Questo diritto di esaurisce nella Comunità europea se la prima vendita o il primo atto di trasferimento è effettuato dal titolare o con il suo consenso. Significa che gli esemplari usati dell'opera possono essere ulteriormente distribuiti da chi li ha acquistati in modo legale.
- Elaborazione
- Noleggio: il titolare ha il diritto esclusivo di noleggiare l'opera; azione intesa come il cedere in uso per un periodo di tempo per consentire un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto
- Prestito: il titolare ha il diritto esclusivo di dare in prestito l'opera; azione intesa come cessione in uso fatta da istituzioni aperte al pubblico per un periodo di tempo limitato per usi diversi
- Comunicazione al pubblico: diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la comunicazione mediante mezzi di diffusione a distanza. Comprende la messa a disposizione del pubblico in modo che l'utente possa avere accesso dal luogo e dal momento scelti individualmente (on demand).
 - Si dice che la comunicazione al pubblico **non esaurisce** il diritto per intendere che anche dopo che è avvenuta la comunicazione il diritto resta in capo al titolare.
- Diritto di traduzione e modificazione: diritto esclusivo di effettuare o autorizzare la traduzione in altra lingua, tutte le forme di modificazione, elaborazione e trasformazione dell'opera.

3.7 I diritti patrimoniali devono essere trasferiti tutti insieme o possono essere ceduti separatamente?

I diritti patrimoniali d'autore sono tra loro interdipendenti, pertanto l'autore può decidere di trasferire uno o più diritti patrimoniali mantenendo però gli altri nella propria disponibilità. L'esercizio di uno dei diritti patrimoniali da parte di un soggetto terzo non esclude quindi di per sé la possibilità di esercizio esclusivo di altri diritti patrimoniali (non ceduti) da parte dell'autore. Proprio per questa ragione, il contratto di trasferimento va interpretato restrittivamente: ciascun diritto diverso deve essere esplicitamente concesso dall'autore all'acquirente.

3.8 Che cosa sono le libere utilizzazioni?

Seguendo un principio generale, è necessario il consenso dell'autore allo sfruttamento e al godimento della sua opera.

Vi sono però delle eccezioni alla regola generale, casi in cui l'utilizzazione è libera (casi tassativi).

Le libere utilizzazioni non devono essere in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio al titolare dei diritti.

Alcuni esempi di libere utilizzazioni sono:

- Copia per uso personale di opere letterarie (con mezzi non idonei a diffusione dell'opera al pubblico; limite del 15% di ciascun volume)
- Riassunto, citazione, riproduzione, comunicazione al pubblico (per scopi di critica, discussione, insegnamento). Obbligo di indicare la fonte
- Riproduzione di articoli di attualità, a meno che la riproduzione sia espressamente riservata
- Pubblicare musica e immagini degradate per uso didattico, scientifico, privo di scopi di lucro

3.9 Che cosa sono i diritti connessi?

I diritti connessi sono diritti patrimoniali su opere dell'ingegno riconosciuti dalla legge che spettano a **soggetti diversi dall'autore**, ad esempio artisti, interpreti, emittenti radiofoniche e televisive ecc...

Si tratta di soggetti che consentono al pubblico di fruire dell'opera. Questi soggetti sono titolari anche di diritti morali.

3.10 Principio di esaurimento comunitario del software

Il principio di esaurimento comunitario prevede che il diritto di distribuzione di un'opera originale o di una sua copia venga esaurito nella comunità europea se la prima vendita o il primo atto di trasferimento è effettuato dal titolare o con il suo consenso.

Dopo la prima vendita il titolare non potrà controllare l'ulteriore distribuzione di quell'esemplare, perde il diritto di privativa su quell'opera. Per effetto dell'esaurimento il diritto del titolare non si esaurisce in maniera assoluta, ma soltanto su quel bene specifico, inteso come esemplare del suo prodotto, che sia stato immesso in commercio.

Nel caso di mancanza del principio di esaurimento il titolare di un marchio, ad esempio, potrebbe impedire che i propri beni approdino su un determinato mercato o che lo facciano solo ad un prezzo da lui scelto. Il principio funge, quindi, da catalizzatore della corretta concorrenza consentendo al titolare dei diritti di decidere riguardo alla distribuzione dei propri prodotti sul mercato ma impedendo che tale potere perduri nel resto della catena distributiva. Quest'ultima segue le regole riguardanti il principio della libera circolazione che si basano sulla valutazione del rapporto prezzo-quantità-qualità.

3.11 Come è tutelato il software nell'ordinamento giuridico italiano?

I programmi per elaboratore sono opere protette in base alla disciplina sul diritto d'autore (infatti, come vedremo parlando di brevetti, non è possibile brevettare un software a sè stante).

Il software è tutelato dal diritto d'autore in qualsiasi forma (codice sorgente o eseguibile), incluso il materiale preparatorio. A tal fine deve essere **originale**, cioè risultato di creazione intellettuale dell'autore (non mera copiatura).

Non sono protette le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento del software.

Viene invece tutelata la forma espressiva del software (struttura e sviluppo delle istruzioni che compongono il programma).

3.12 Chi è titolare dei diritti patrimoniali sul software? E dei diritti morali?

Il titolare dei diritti patrimoniali sul software varia a seconda dei casi e può trattarsi di:

- Autore
- Altri soggetti (es. Pubbliche Amministrazioni)
- Il dipendente (es. di una software house)

Il diritto d'autore sul software è costituito da diritti morali, che rimangono sempre attribuiti all'autore (inteso come persona fisica che scrive il programma), e dal diritto patrimoniale, che riguarda lo sfruttamento economico dell'opera e che può essere oggetto di cessione.

Una particolare attenzione è da porre al caso in cui un dipendente di un'azienda sviluppi un software. In questo caso si ha che l'utilizzazione economica sul software è diritto esclusivo del datore di lavoro; questa situazione è valida a patto che il software sia stato sviluppato nello svolgimento delle mansioni del dipendente e su istruzioni del datore di lavoro. Modifiche a queste condizioni possono tuttavia essere stabilite mediante contratto.

Riguardo i diritti patrimoniali, se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore. Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma.

3.13 Qual è la differenza tra opera collettiva e opera in comunione?

Accade spesso che più autori decidano di collaborare al fine di realizzare un'opera. Quest' ultima, dal punto di vista legale, può essere riconosciuta come:

- Opera collettiva: opera facilmente scindibile; i diritti morali appartengono ai singoli autori, ciascuno per la propria parte mentre i diritti morali dell'opera nel complesso sono di chi l'ha diretta / organizzata / curata.
 - I diritti patrimoniali appartengono all'editore (salvo diverso patto).
- Opera in comunione: opera che non può essere scissa (il contributo dei singoli autori è indistinguibile).
 - Il diritto spetta in comune a tutti gli autori per l'assunto che tutte le parti indivise sono di uguale valore.
 - È necessario l'accordo di tutti i coautori per la pubblicazione dell'opera inedita, modifica, utilizzo in forma diversa da quella della prima pubblicazione. In caso di un ingiustificato rifiuto tali atti possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria. I diritti morali si esercitano, però, individualmente.
 - Come afferma l'articolo 1101 del Codice Civile, il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.

3.14 In cosa consistono i diritti esclusivi sul software?

I diritti esclusivi sul software, spettanti a colui che lo ha registrato, consistono principalmente nel diritto di effettuare ed autorizzare: la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del software, nonchè la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma originale o di copie dello stesso.

3.15 Quali sono le eccezioni per interoperabilità?

Non è necessaria autorizzazione del titolare se riproduzione del codice e traduzione della sua forma, compiute per modificare la forma del codice, sono indispensabili per ottenere informazioni necessarie per l'interoperabilità con altri software di un programma creato autonomamente. Questo è possibile a patto che:

- Le attività sono compiute dal licenziatario, da chi detiene il diritto di usare una copia del programma o da un soggetto autorizzato
- Le informazioni non sono facilmente e rapidamente accessibili
- Le attività sono limitate alle parti di software necessarie per ottenere interoperabilità.

Le informazioni estratte per ottenere interoperabilità non possono essere utilizzate a fini diversi dal conseguimento di interoperabilità. Qualunque clausola contrattuale contraria a questa disposizione per interoperabilità è nulla.

3.16 Dopo aver sviluppato un software è necessario registrarlo? La registrazione è utile?

La registrazione di un software sul Pubblico Registro Software presso la SIAE è:

- facoltativa: non è necessaria per godere dei diritti d'autore, che sorgono con la creazione dell'opera, ma può essere utile per fornire una prova dell'esistenza del software e della titolarità dei diritti
- a pagamento: costa 126,62 euro

Fa fede fino a prova contraria dell'esistenza del software, del suo autore e del titolare dei diritti (se il soggetto è diverso), fornisce una prova documentale dell'esistenza del software alla data di deposito; quest' ultimo ha validità quinquennale. Può essere rinnovato per la stessa durata.

Nel processo di registrazione la SIAE inserisce nel registro i dati dichiarati apponendo un numero progressivo e la data agli esemplari (conservati nei suoi archivi) del software. Fornisce al richiedente un attestato di registrazione.

Il deposito del software alle SIAE non dà diritto all'iscrizione alla SIAE o per la tutela del software da parte della SIAE.

3.17 Brevettabilità del software

Citando l'Art. 52 sulle Invenzioni brevettabili della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo:

"I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate invenzioni ai sensi del paragrafo precedente in particolare i programmi informatici (come le scoperte, le teorie scientifiche, le creazioni estetiche ecc...).

La brevettabilità è esclusa solo nella misura in cui il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Il software è tutelato dal diritto d'autore. Tuttavia l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici nazionali hanno concesso numerosi brevetti per invenzioni che utilizzano software.

3.18 Misure tecnologiche a protezione del software

Gli autori possono tutelare i propri diritti anche utilizzando misure tecnologiche.

I titolari di diritto d'autore e connessi possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci. Esempi sono la cifratura, distorsione, meccanismo di controllo delle copie al fine di impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (es. accesso, copia).

3.19 Le principali sanzioni a tutela delle opere dell'ingegno

Le principali sanzioni a tutela delle opere dell'ingegno si suddividono in *civili, penali, amministrative*:

- Sanzioni civili: chi teme violazione di un diritto di utilizzazione economica o vuole impedire continuazione o ripetizione di una violazione può agire in giudizio per accertare il diritto e vietare il proseguimento della violazione.

 Chi è leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e la distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione.
- Sanzioni penali (art. 171): multa da euro 51 a euro 2065 per chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, diffonde, vende, mette a disposizione del pubblico, un' opera dell'ingegno altrui o riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre.
 È sanzionato penalmente chiunque abusivamente duplica per trarne profitto programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. L'articolo 171-terzo sanziona penalmente numerosi comportamenti, a condizione che il fatto sia commesso per uso non personale e a fini di lucro. Pena: reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 2582 a 15492 euro. Pene maggiori se fatto è di rilevante gravità.

Alcuni esempi di comportamenti sanzionati:

- Ritrasmissione o diffusione in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato.
- Rimozione o alterazione abusiva di informazioni elettroniche o distribuzione di materiali protetti dai quali sono state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- Sanzioni amministrative (art. 174 [bis/ter]): Sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a 103,00 euro.
 - La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
 - Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere accompagnate da sanzioni accessorie (confisca del materiale, pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale)

4 Tutela giuridica delle banche di dati

4.1 Cosa è una banca di dati?

"Una banca di dati è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo"

4.2 Quali banche di dati possono essere protette in base alla normativa sul diritto d'autore?

Sono protette dal diritto d'autore le "banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono creazione intellettuale dell'autore"

4.3 Che cosa è tutelato della banca di dati?

Della banca di dati è tutelata la forma espressiva, cioè la struttura, la disposizione dei contenuti, la *scelta* dei contenuti.

La tutela non si estende al contenuto della banca di dati. Infatti restano impregiudicati i diritti sul contenuto della banca di dati.

Si precisa, inoltre, che la tutela non si estende al software utilizzato per la costruzione e il funzionamento delle banche di dati elettroniche.

4.4 Il concetto di creatività/originalità

Una banca di dati può includere materiale originale (originalità intrinseca del contenuto). Una banca di dati può includere materiale non originale (è protetta se la disposizione dei dati è originale).

L'ordine cronologico o alfabetico non è considerato originale poichè manca il requisito della creatività

4.5 Banca di dati selettiva e non selettiva

Una banca di dati selettiva è una banca di dati il cui contenuto è scelto discrezionalmente dall'autore; nell'esercizio di questa discrezionalità di scelta è ravvisabile l'originalità. Una banca di dati non selettiva è una banca di dati che include tutti i dati possibili su un determinato argomento (i dati non sono selezionati); la creatività va ricercata nella struttura della banca di dati.

4.6 Quando sorge il diritto d'autore sulla banca di dati?

Il diritto si acquista con la creazione dell'opera (da tener conto che spesso la banca di dati è un' opera collettiva o in comunione)

4.7 Quali sono i diritti esclusivi dell'autore di una banca di dati?

L'autore ha il diritto esclusivo di:

- riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo in qualsiasi forma;
- traduzione, adattamento, disposizione diversa, qualsiasi modifica
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati
- qualsiasi presentazione, dimostrazione, comunicazione in pubblico della banca di dati, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma

4.8 Quali sono le deroghe al diritto d'autore su di una banca di dati?

Alcune attività non sono soggette ad autorizzazione del titolare. Ad esempio l'accesso o la consultazione per scopi didattici e di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un' impresa (scopo non commerciale). In questi casi è necessario indicare la fonte oltre al fatto che deve trattarsi di una riproduzione non permanente.

Ulteriore caso si presenta nell'impiego di una base di dati per scopi di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

4.9 Cosa può fare un utente legittimo che utilizza una banca di dati?

Se è necessario l'accesso al contenuto della base di dati al fine del suo normale impiego, l'utente legittimo può, senza autorizzazione del titolare, effettuare le seguenti operazioni:

- riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
- presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca di dati, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
- riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di traduzione, adattamento, modifica

Se l'utente è autorizzato a usare solo una parte della banca di dati, queste attività potranno essere legittimamente effettuate solo su tale parte.

Clausole contrattuali che vietino queste attività sono nulle.

4.10 In cosa consiste il diritto di costitutore?

Il diritto del costitutore consiste nel diritto di vietare operazioni di estrazione e reimpiego dell'intera banca di dati o di una parte sostanziale di essa.

Sono vietate anche attività di estrazione e reimpiego di parti non sostanziali della banca di dati "ripetute e sistematiche" se tali operazioni sono contrarie alla normale gestione della banca di dati o se arrecano ingiustificato pregiudizio al costitutore.

Il diritto del costitutore, detto anche **diritto sui generis**, spetta al soggetto che ha effettuato un investimento rilevante per realizzare, verificare o presentare una banca di dati. Per investimento intendiamo un impegno finanziario, di tempo, di lavoro; esso deve essere

rilevante qualitativamente e quantitativamente. Lo si valuta in relazione al settore, agli investimenti normalmente effettuati da altri o dallo stesso costitutore.

Il diritto del costitutore è un diritto **indipendente e parallelo al diritto d'autore** sulla banca di dati. Ha la natura di un **diritto connesso**.

Il costitutore deve essere un cittadino o residente dell'Unione Europea o, se società o impresa, essere stabilito nell'Unione Europea.

Una particolare attenzione va posta al fatto che questo diritto non include requisiti di creatività o originalità. Il diritto di costitutore può essere anche associato ad un investimento su una banca di dati non originale e quindi non tutelabile dal diritto d'autore.

4.11 Quando dura il diritto del costitutore?

Il diritto del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e ha durata di 15 anni (a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al completamento della banca di dati).

Si pone particolare attenzione al fatto che per le banche di dati messe a disposizione del pubblico prima della scadenza di questo periodo, il diritto si esaurirà il 15º anno dal 1º gennaio dell'anno successivo alla prima messa a disposizione del pubblico

4.12 Vi sono eccezioni e limitazioni al diritto del costitutore?

Le eccezioni e limitazioni alle privative previste dalla disciplina del diritto d'autore (libere utilizzazioni) si applicano anche al diritto del costitutore. Infatti il Decreto Legislativo 68/2003 sancisce espressamente l'applicabilità delle eccezioni e delle limitazioni anche al diritto del costitutore.

4.13 Principio dell'esaurimento comunitario delle banche di dati

La prima vendita dell'originale di una banca di dati o di una sua copia nell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o di un soggetto da questi autorizzato esaurisce il diritto di controllare la sua vendita successiva nell'Unione Europea. Questo diritto riguarda sia il diritto d'autore sia il diritto del costitutore.

Diversa situazione si ha nel caso la banca di dati sia trasmessa on line: si tratta di una presentazione di servizi e non di consegna di beni.

4.14 Cosa succede se vengono effettuati nuovi investimenti sulla banca di dati?

Se sono apportate modifiche o integrazioni sostanziali sulla banca di dati che richiedono nuovi investimenti rilevanti, si inaugura un nuovo termine di tutela del diritto del costitutore. Quindi si pone una nuova durata di 15 anni dal completamento della banca di dati modificata o dalla sua messa a disposizione del pubblico.

4.15 Creazione di un sito web e aspetti legali da considerare

Il sito web può contenere opere dell'ingegno creative protette dal diritto d'autore come testi, fotografie, disegni, video, file audio, ecc.

Non è altrettanto semplice affermare se il sito web come entità nel suo complesso sia o meno tutelabile dal diritto d'autore. A tal proposito dottrina e giurisprudenza affermano che se il sito web è creativo e originale può essere considerato opera dell'ingegno. Infatti una sentenza del tribunale di Bari del 1998 afferma che:

un'opera telematica è meritevole di tutela se le modalità d'accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo. La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte.

È illecito riprodurre o radiodiffondere senza autorizzazione i bollettini di informazioni delle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse 16 ore dalla diramazione del bollettino e, comunque prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico autorizzato dall'agenzia. I bollettini devono contenere l'esatta indicazione del giorno e dell'ora della diramazione.

È inoltre illecita la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione. C'è da porre attenzione al fatto che finalità di lucro possono sussistere anche se non sono forniti servizi a pagamento.

Possono costituire atti di concorrenza sleale:

- l'imitazione servile del sito di un concorrente
- l'uso nelle pagine web di "meta tags" corrispondenti al nome di un'impresa concorrente, per far comparire, tra i risultati di ricerca, il proprio sito e dunque approfittare della notorietà raggiunta nel settore dall'impresa concorrente.

4.16 Ulteriori aspetti legali nella creazione di un sito web

Per capire come costruire un sito web a norma di legge occorre tenere conto di molti altri aspetti, come ad esempio:

- le regole sul trattamento di dati personali (per esempio se si raccolgono dati degli utenti mediante un modulo online, se si inviano newsletter, i cookies, ecc.)
- le regole sul commercio elettronico tra imprese (es. obblighi di informazione del venditore) e le regole particolari a tutela del consumatore (es. diritto di recesso)
- le informazioni obbligatorie che le imprese devono inserire nei siti web (es. Partita IVA, informazioni aziendali, ecc.)

5 Contratti a oggetto informatico

5.1 Che cos'è un contratto?

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

5.2 Il principio di autonomia contrattuale

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti di legge.

5.3 Quali sono i requisiti di un contratto?

Secondo l'Art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:

- l'accordo delle parti
- la causa
- l'oggetto
- la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità

[Vedi Concetti giuridici di base - Contratto]

5.4 Quando è concluso un contratto?

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Questa accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente o in quello generalmente necessario a seconda della natura dell'affare o degli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purchè ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Se il proponente richiede per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione (es. pagamento del prezzo, consegna del bene). L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

Revoca della proposta e dell'accettazione

La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'accettazione può essere revocata, purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

5.5 Cosa sono le condizioni generali di contratto?

Le condizioni generali di contratto sono predisposte da uno dei contraenti. Sono efficaci nei confronti dell'altro, se alla conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte:

- limitazioni di responsabilità
- facoltà di recedere dal contratto
- facoltà di sospendere l'esecuzione

Sanciscono a carico dell'altro contraente:

- decadenze
- limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi
- tacita proroga o rinnovazione del contratto
- clausole compromissorie
- deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Esempio [Art. 1229 c.c.]: sono nulle le clausole di esonero da responsabilità del debitore per dolo o colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico.

5.6 Quali clausole delle condizioni generali di contratto devono essere specificamente approvate per iscritto?

Le clausole vessatorie elencate nell'articolo 1341 comma 2 sono efficaci solo se specificamente approvate per iscritto. Le clausole vessatorie sono clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Definiamo consumatore una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Un esempio di clausola vessatoria è:

consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, *senza* prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere

Al fine di costituire una più forte tutela per il contraente debole, il legislatore, nell'ambito delle condizioni generali di contratto, ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, ossia di quelle pattuizione particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente. Questa sottoscrizione è dunque doppia; è necessario infatti accettare le condizioni generali in blocco e le clausole vessatorie specificamente.

5.7 Accertamento delle clausole vessatorie

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto. Questa valutazione non riguarda la determinazione dell'oggetto del contratto, nè l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purchè siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge contenute in convenzioni internazionali dell'Unione Europea.

Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

Si ricorda che in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

Si ricorda che le clausole vessatorie sono considerate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto e sono nulle quelle clausole che abbiano per oggetto o per effetto di, ad esempio, escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno al consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista

5.8 Come si può gestire la doppia sottoscrizione nei contratti on line?

- Predisposizione di un apposito form con lo specifico richiamo di tutte le clausole vessatorie del regolamento, per la cui accettazione è richiesta un'apposita pressione del "tasto virtuale", magari accompagnata da un'ulteriore login con digitazione di username e password dell'aderente, che valga da firma elettronica (semplice)
- Prevedere l'obbligo che le clausole vessatorie appaiano sul video del contraente in forma particolarmente chiara, attraverso un'evidenziazione delle stesse o l'uso di caratteri o colori diversi, magari imponendo al contraente di "scorrere" tutta la pagina in modo tale da essere forzato a leggere quanto così evidenziato
- Prevedere due specifici, separati ed autonomi campi per le condizioni generali di contratto e per le clausole vessatorie, così che la conclusione del contratto non si verifichi nel caso in cui il Cliente clicchi sul campo "SI" delle sole condizioni generali, senza poi accettare specificamente cliccando su di un altro, apposito e distinto campo, spesso all'interno della stessa pagina Web le clausole vessatorie
- Inviare al cliente copia del contratto scritto con tutte le condizioni approvate via web e ottenere da questi una copia controfirmata

5.9 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate

5.10 Contratto di licenza d'uso software

Il contratto di licenza d'uso software è un **contratto atipico** in cui il licenziante cede al licenziatario il diritto di godimento del software e la documentazione accessoria per il tempo stabilito. Se la licenza è gratuita si parla di **freeware**.

In questa licenza **non si cede** la titolarità del programma e non si cede il diritto di sfruttamento economico.

Possono essere applicate le norme del codice civile sulla locazione per quanto compatibili e salvo accordo contrario.

Il licenziante è il titolare dei diritti di utilizzazione economica e mantiene il diritto esclusivo di riprodurre il programma in maniera permanente o temporanea, totale o parziale; di modificarlo, tradurlo, adattarlo e trasformarlo; di distribuirlo in qualsiasi forma (che equivale ai diritti di utilizzazione economica).

Il licenziatario è colui che acquista il diritto di utilizzare il programma nei limiti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

5.11 Garanzie e responsabilità per vizi

Se il software non permette di ottenere alcun risultato utile a causa dei vizi, l'utente può ottenere: restituzione del prezzo o riparazione o sostituzione software difettoso o pagamento di una somma. Le clausole in genere escludono responsabilità per danni dovuti all'interruzione dell'attività; cioè le clausole che escludono responsabilità extra-contrattuale sono valide se riguardano un danno patrimoniale, mentre sono nulle se riguardano danno a persone.

5.12 Licenza a strappo

Riguarda software destinato ad ampia diffusione, mediante distribuzione di massa. In questo caso c'è la necessità di uniformare e velocizzare la commercializzazione.

Il software è confezionato in un involucro trasparente su cui sono leggibili le condizioni di contratto. La clausola principale prevede che l'apertura della confezione sigillata comporti l'accettazione del contratto.

In questo tipo di contratti le clausole vessatorie potrebbero essere ritenute inefficaci poichè diviene impossibile approvarle specificamente

5.13 Contratto di sviluppo software

Una parte (es. software house o professionista informatico) si obbliga a studiare, sviluppare e realizzare un software in base alle richieste dell'altra parte (committente). Esiste una diversa qualificazione giuridica a seconda del soggetto incaricato:

• imprenditore: contratto di appalto di servizi. Cioè un contratto con cui una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio per conto di un appaltante (committente) verso un corrispettivo in denaro. In questo caso vi è obbligo di risultato e vige il divieto di subappalto senza autorizzazione del committente.

La proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la consegna.

Riguardo l'appalto, nel codice civile si trovano le principali norme applicabili allo sviluppo software:

- L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate
- Potere di verifica del committente per valutare lo stato di avanzamento dello sviluppo del software
- Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta
- L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili. Il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
- Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Se le difformità rendono del tutto inadatta l'opera alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
- professionista: contratto di prestazione d'opera intellettuale. Il professionista si avvale delle proprie competenze professionali, senza organizzazione di impresa, e lavora senza vincolo di subordinazione verso il committente.

 Si dice che si ha un'obbligazione di mezzi, non di risultato. Il che non vuol dire non essere tenuti a fornire il risultato promesso. Per obbligazione di mezzi si intende fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per soddisfare l'interesse del creditore, senza garantire la realizzazione del risultato (si pensi ad un avvocato nella vittoria di una causa, o ad un medico nei confronti di un paziente che è in pericolo di vita). Nelle ipotesi di obbligazioni di mezzi, potrà intentarsi causa nei confronti del debitore in caso di mancato svolgimento dell'attività nel modo dovuto, cioè secondo diligenza.

5.14 Analisi attenta di un contratto

5.14.1 Contratto d'opera e contratto d'opera intellettuale

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si parla di contratto d'opera.

Il contratto d'opera è intellettuale se ha per oggetto un'opera intellettuale.

5.14.2 Oggetto del contratto

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Bisogna descrivere chiaramente e in modo non vago l'oggetto del contratto:

- Quale software dovrà essere sviluppato (obiettivi, caratteristiche, eventualmente in un allegato tecnico)
- In quale modo il software sarà rilasciato (es. installato presso il client, SaaS)
- A che titolo se ne prevede la realizzazione e consegna (es. l'ingegnere realizza il software e ne cede i diritti di utilizzazione economica)

5.14.3 Esecuzione dell'opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Nei documenti del contratto occorre sempre richiamare gli allegati e specificare che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Molto importante è definire dettagliatamente i criteri di verifica delle varie fasi del software. Sarà in base ad essi che si determinerà l'eventuale inadempimento dell'ingegnere rispetto agli obblighi assunti.

5.14.4 Obblighi del committente

Tra gli obblighi del committente troviamo l'indicare le informazioni, la documentazione e/o i materiali che il committente deve eventualmente fornire all'ingegnere per la realizzazione del software.

Indicare i termini entro i quali deve avvenire la consegna da parte del committente.

Può essere utile prevedere una clausola con la quale il committente si impegna a garantire e a tenere indenne l'ingegnere da qualsiasi reclamo, causa, danno o spesa dipendente dalla carenza, mancanza di qualità o pretese di terzi relativi alle informazioni, alla documentazione e ai materiali forniti dal committente.

5.14.5 Garanzie e responsabilità

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purchè in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

È buona pratica indicare sempre quali garanzie si forniscono in relazione al Software e per quale periodo le garanzie sussistono (es. buona progettazione, assenza di file nocivi ecc.); inoltre va indicato cosa si garantisce al committente in caso di vizi o difetti (es. correzione, ricerca di una soluzione alternativa ecc.).

Una volta che il committente ha accettato i risultati del software, l'ingegnere è liberato da ogni responsabilità.

5.14.6 Responsabilità per danni

Indicare entro quali limiti si risponde di eventuali danni causati al committente o a terzi. Ad esempio limitazione ai danni diretti effettivamente causati, derivanti da atti od omissioni dell'ingegnere nell'esecuzione del contratto, fino ad un massimo di TOT euro

5.14.7 Variazioni richieste

Specificare se ed entro quali limiti il committente può apportare delle variazioni alle specifiche tecniche del software. Indicare inoltre la modalità con la quale deve avvenire la richiesta di variazioni (es. PEC, raccomandata a/r, fax, ecc.) e i tempi entro i quali le variazioni non necessarie possano essere richieste.

5.14.8 Variazioni necessarie

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Specificare cosa si dovrà fare in caso di eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti che rendano necessario apportare delle variazioni alle specifiche tecniche del software e alle tempistiche di realizzazione.

Specificare quali sono gli impegni delle parti per concordare le variazioni da introdurre e il correlativo adeguamento delle tempistiche di realizzazione e di prezzo. È utile prevedere la possibilità di recesso dell'ingegnere e/o del committente quando le variazioni risultino troppo onerose e/o comportino l'impossibilità nella prosecuzione della realizzazione del software.

In caso di recesso, stabilire i criteri per la quantificazione dell'equa indennità spettante all'ingegnere in ragione dell'attività fino a quel momento prestata.

5.14.9 Diritti di proprietà intellettuale

Concordare quale delle parti diverrà titolare dei diritti di utilizzazione economica del software. Fatto questo specificare se ed eventualmente quale uso potrà essere posto in essere dalla parte non titolare del software (es. l'ingegnere potrebbe voler riutilizzare determinate componenti del software per lavori futuri). Specificare prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto a quale titolo possono essere utilizzati determinati componenti.

5.14.10 Recesso delle parti

Disciplinare il recesso delle parti considerando che in caso di prestazione d'opera il committente può recedere dal contratto, rimborsando all'ingegnere le spese sostenute, pagando il compenso per l'opera svolta e pagando un indennizzo per il mancato guadagno.

5.14.11 Risoluzione del contratto

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Specificare quali sono gli eventi che le parti vogliono considerare come cause di risoluzione del contratto (es. mancato pagamento o ritardo nel pagamento oltre un certo limite)

5.15 A quali clausole della licenza bisogna prestare attenzione se si vuole utilizzare una libreria software?

Bisogna prestare particolare attenzione alle clausole più importanti per la tutela dell'ingegnere, ad esempio la clausola sulla riservatezza. In questo caso se l'ingegnere non può neppure fare menzione del fatto che ha sviluppato un software per un determinato committente, questo potrà costituire una limitazione per il suo curriculum.

5.16 Licenza di software libero / Open Source e licenze Creative Commons Italia

Si tratta di una particolare licenza software che prevede la messa a disposizione del codice sorgente. Essa **può** prevedere l'autorizzazione a usare, modificare, integrare, riprodurre, distribuire il programma.

Si tratta di un negozio giuridico con cui il titolare dei diritti di utilizzazione economica concede - in genere - a titolo gratuito determinate facoltà che gli spettano in base alla legge sul diritto d'autore.

Nelle Licenze Creative Commons Italia l'autore decide autonomamente a quali condizioni condividere l'opera, concedendo o meno tutti o alcuni diritti degli altri utenti. In base a quanto stabilito nella licenza prescelta, ad altri utenti sarà concesso o proibito di modificare l'opera, di utilizzarla o di includerla in altre opere. Si riportano le condizioni previste dalle licenze Creative Commons Italia:

- Attribuzione: la licenza "Attribuzione 3.0 Italia" consente di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, modificare, usare per fini commerciali l'opera, a condizione che sia attribuita la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ha concesso l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino l'utente o il modo in cui questi usa l'opera
- Attribuzione Non opere derivate la licenza "Attribuzione Non opere derivate 3.0 Italia" consente l'Attribuzione ma l'utente non può alterare o trasformare l'opera, nè usarla pre crearne un'altra.
- Attribuzione Non commerciale la licenza "Attribuzione Non commerciale 3.0 Italia" consente l'Attribuzione ma l'opera non può essere utilizzata per fini commerciali
- Attribuzione Non commerciale Non opere derivate la licenza "Attribuzione Non commerciale Non opere derivate 3.0 Italia" consente l'Attribuzione ma l'opera non può essere utilizzta per fini commerciali e l'utente non può alterare o trasformare l'opera, nè usarla pre crearne un'altra.
- Attribuzione Non commerciale Condividi allo stesso modo la licenza "Attribuzione Non commerciale Condividi allo stesso modo 3.0 Italia" consente l'Attribuzione ma l'opera non può essere utilizzata per fini commerciali e se l'utente

altera o trasforma l'opera, o se la usa per crearne un'altra, può distribuire l'opera che ne deriva solo con una licenza identica o equivalente a questa

- Attribuzione Condividi allo stesso modo la licenza "Attribuzione Condividi allo stesso modo" consente l'Attribuzione e se l'utente altera o trasforma l'opera, o se la usa per crearne un'altra, può distribuire l'opera che ne deriva solo con una licenza identica o equivalente a questa.
- Donazione al pubblico dominio la licenza CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) prevede che l'opera sia dedicata al pubblico dominio.
 - L'autore rinuncia a tutti i suoi diritti sull'opera in tutto il mondo come previsti dalla leggi sul diritto d'autore, inclusi tutti i diritti connessi al diritto d'autore o affini, nella misura consentita dalla legge.
 - Gli utenti possono copiare, modificare, distribuire ed utilizzare l'opera, anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso. (es. www.pixabay.com)
- CC Plus le licenze CC sono non esclusive, è sempre possibile aggiungere accordi che senza ridurre i diritti conferiti dalla licenza offrano, a certe condizioni, possiblità aggiuntive a tutti o ad alcuni licenziatari. Questo è il protocollo seguito, per esempio, nell'ambito del "protocollo" CCPlus.

La licenza CC Italia non ha effetto in nessun modo su diritti come eccezioni, libere utilizzazioni, diritti morali d'autore, altri diritti che persone possono avere sia sull'opera stessa che su come viene utilizzata (es. diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali)

6 Proprietà industriale

6.1 Cosa tutela la proprietà industriale?

La proprietà industriale comprende:

- marchi e altri segni distintivi
- indicazioni geografiche
- denominazioni di origine
- disegni e modelli
- invenzioni
- modelli di utilità
- topografie dei prodotti a semiconduttori
- segreti commerciali
- nuove varietà vegetali

6.2 Quando sorgono e come si acquisiscono i diritti di proprietà industriale?

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, **registrazione** e negli altri modi previsti dal Codice della proprietà industriale (CPI).

Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione: marchi, disegni, modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.

Le facoltà esclusive attribuite dal CPI al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello spazio economico europeo. Esempio di esaurimento delle facoltà esclusive attribuite dal CPI:

il titolare "A" di un marchio che contraddistingue un capo di abbigliamento immette in commercio il capo medesimo, ponendolo in vendita; il capo viene acquistato dal soggetto "B", che successivamente lo rivende al soggetto "C". "C" è libero di utilizzare il capo come meglio crede, utilizzandolo o rivendendolo a sua discrezione senza alcuna necessità di licenza od altra autorizzazione da parte del titolare "A", essendosi le facoltà esclusive di quest'ultimo esaurite con la prima immissione in commercio del bene.

6.2.1 I marchi oggetto di registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a:

- distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e
- essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare

Quando si registra un marchio non lo si può fare per qualsiasi attività ma occorre identificare i prodotti/servizi per i quali si deposita il marchio, ossia le cosiddette *Classi*. Un marchio si può registrare per una o più classi.

6.3 Quali segni non possono essere registrati come marchi?

Non possono essere registrati come marchi tutti quei segni che non soddisfano il requisito di novità.

6.4 Il requisito di novità

Non possono essere registrati come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

- siano identici o simili a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione o associazione fra i due segni.
 - L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità (cioè si può registrare il marchio) Ma il terzo preutente (inteso come l'altro preutente) ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione
- siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa sorgere un rischio di confusione per il pubblico o un rischio di associazione fra i due segni.
 - L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione
- siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici
- siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somi-glianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni

- siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
- siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui al punto precedente

6.5 Quali segni non possono essere oggetto di tutela per mancanza di capacità distintiva?

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli che sono esclusivamente divenuti di uso comune nel linguaggio comune o negli usi costanti del commercio, e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Un marchio può decadere se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva

6.6 Chi può registrare un marchio?

Può registrare un marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono registrare marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.

6.7 Quali sono i diritti del titolare di un marchio?

Il primo diritto del titolare di un marchio è quello di fare uso esclusivo del marchio. Esso infatti può vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato
- un segno identico o simile al marchio, per prodotti o servizi identici o affini, se dall'identità o somiglianza fra i segni e dall'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa derivare un rischio di confusione per il pubblico, o un rischio di associazione fra i due segni

• un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi

6.8 Quali sono le limitazioni al diritto di marchio?

Il titolare dei diritti di marchio registrato non può vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale del loro nome o indirizzo, delle caratteristiche (specie, qualità, provenienze ecc.) del prodotto o del servizio e del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Non si può usare il marchio in modo contrario alla legge, nè in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o altri servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro esclusivo di terzi.

È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'illiceità dell'uso del marchio.

6.9 Il trasferimento del marchio

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario

6.10 Il brevetto per invenzione industriale

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani e i metodi per attività intellettuali/ludiche/commerciali e i programmi per elaboratore. Anche la presentazione di informazioni non è considerata invenzione.

6.11 Il requisito di novità delle invenzioni

Un'invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Rif. Art 46 CPI). Ad esempio, se un'invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest'ultimo l'ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all'estero, l'altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale, l'esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell'invenzione.

Una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei 6 mesi che precedono la data di deposito della domanda di un brevetto e se risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

6.12 Il concetto di priorità

Chi deposita una domanda di brevetto in uno Stato o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità ha un periodo di 12 mesi in cui valutare l'ambito territoriale in cui richiedere la tutela, senza dover depositare contemporaneamente domanda in tutti i paesi di potenziale interesse (In dottrina viene chiamato "periodo di riflessione").

Il titolare gode di un diritto di priorità dalla data di deposito; questo influisce sul momento di determinazione della novità anche negli Stati in cui il deposito sarà fatto successivamente.

La novità delle domande che rivendicano la priorità non potrà quindi essere compromessa da "anteriorità opponibili" (cioè domande fatte da terzi tra il primo deposito ed eventuali depositi successivi consentiti dalla priorità)

6.13 Il concetto di attività inventiva e industrialità

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

6.14 Come si fa domanda di brevetto

La domanda deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito www.uibm.gov.it (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Il deposito può essere effettuato online, presso una qualsiasi Camera di Commercio, oppure inviata direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata A/R.

Nella domanda bisogna allegare:

• un riassunto con disegno principale

- un riassunto, senza disegni, la descrizione vera e propria e le rivendicazioni: nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che debba formare oggetto del brevetto. Esse determinano i limiti della protezione prevista dal brevetto.
- il disegno, o i disegni, dell'invenzione
- la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per le quali non si rivendichi una priorità interna o estera
- la versione inglese del riassunto e della descrizione (opzionale)
- la ricevuta del pagamento dei diritti
- la designazione dell'inventore
- il documento di priorità

6.15 Quali sono le rivendicazioni?

Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione prevista dal brevetto e la descrizione e i disegni servono ad interpretarli. Tali limiti devono essere intesi in modo da garantire allo stesso tempo un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, occorre tenere conto di ogni elemento equivalente agli elementi indicati nelle rivendicazioni.

Le tre principali tipologie di rivendicazioni sono quelle di prodotto, di metodo e di uso:

- Nelle rivendicazioni relative ad un prodotto sarà necessario riportare le caratteristiche tecniche che si intendono tutelare
- Nelle rivendicazioni di metodo sarà necessario riportare le fasi del procedimento
- Le rivendicazioni d'uso sono una specifica categoria riservata perlopiù a prodotti medici o farmaceutici che permettono di proteggere usi nuovi di prodotti già noti.

6.16 Quali sono gli effetti della brevettazione?

I diritti esclusivi sulle invenzioni industriali in base al Codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Trascorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità, o dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi mette a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

Nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

6.17 Il brevetto europeo

Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere alla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonchè del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi.

Se non è fornita la traduzione e se non è depositata nei termini, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

La traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo originario. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto.

6.18 Qual è la durata di un brevetto?

Il brevetto per invenzione industriale dura 20 anni e decorre dalla data di deposito della domanda.

Non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.

La durata è di 10 anni nel caso il brevetto riguardi un modello di utilità, cioè un modello che dia una forma nuova di un prodotto industriale che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

L'oggetto del brevetto deve essere attuato entro 3 anni dalla data di concessione del brevetto e l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi.

In caso di mancato pagamento dei diritti entro 6 mesi dalla scadenza del diritto annuale dovuto, il brevetto decade.

6.19 In cosa consistono i diritti morali e i diritti patrimoniali?

Il diritto morale consiste nell'essere riconosciuto come autore dell'invenzione; questo può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

I diritti patrimoniali sono i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto come autore, sono alienabili e trasmissibili.

Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa (cioè coloro che acquistano il diritto in quanto è stato loro trasferito da parte del precedente titolare [dante causa]).

6.20 Le invenzioni dei dipendenti

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, accade che i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Se non ricorrono le condizioni precedenti e l'invenzione industriale rientra nel campo di attività del datore di lavoro, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o l'acquisto del brevetto, nonchè la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero. Dovrà pagare all'inventore un canone o un prezzo, da fissare con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia ricevuto dal datore di lavoro per sviluppare l'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

Si ponga attenzione che viene considerata fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

6.21 Quando/come sorgono i diritti esclusivi su di un'invenzione industriale?

I diritti esclusivi su di un'invenzione industriali coincidono con i diritti di brevetto e consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione
- se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

6.22 La nullità del brevetto

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei requisiti richiesti
- rientra in una fattispecie espressamente esclusa dalla brevettabilità
- la descrizione non è sufficientemente chiara e completa
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
- il titolare non aveva diritto ad ottenerlo

Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Il titolare del brevetto convertito, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

La declaratorio di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

- gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti
- i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti
- i pagamenti già effettuati a titolo di equo premio, canone o prezzo.

7 Protezione dei dati

7.1 Chi ha diritto alla protezione dei dati personali?

Qualsiasi persona fisica a cui appartengono i dati personali in questione.

7.2 A quali trattamenti di dati si applica il Regolamento sulla protezione dei dati personali? Ambito di applicazione territoriale – ambito di applicazione materiale

Il regolamento sulla protezione dei dati personali si applica su qualsiasi dato personale da cui è possibile risalire a una persona fisica; non viene applicato sui dati anonimi, da cui sia impossibile dedurre la persona a cui appartengono.

L'ambito di **applicazione materiale** prevede il regolamento dei dati personali in caso di trattamento di dati:

- automatizzato interamente o parzialmente
- non automatizzato; i dati sono contenuti in un archivio o destinati in un archivio

Il regolamento non viene applicato nel caso in cui il trattamento di dati personali è effettuato da:

- Persone fisiche per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche
- Autorità competenti, ai fini di prevenzioni, indagine o accertamento o perseguimento di reati, o salvaguardia della salute pubblica

L'ambito di **applicazione territoriale** prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato da:

- Titolare o responsabile stabilito in UE
- Titolare o responsabile non stabilito in UE, ma tratta dati di interessati che si trovano in UE per:
 - prestazioni di servizi o offerta di beni
 - monitorare il loro comportamento all'interno dell'UE

7.3 Se tratto dati personali per scopi esclusivamente personali sono soggetto al Regolamento?

No, in base a quanto suggerito dall'ambito di applicazione materiale.

7.4 Che cos'è un dato personale?

Un dato personale è qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica identificata o identificabile; quest'ultima può essere identificata direttamente o indirettamente, nei seguenti modi:

• con un identificativo come il nome, un numero di identificazione

- con dati relativi all'ubicazione (dati relativi a immobili)
- con un identificativo online a uno o a più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale

Esiste una distinzione tra dati:

- comuni
- sensibili

7.5 Che cosa si intende per trattamento? Esempi di attività che costituiscono un trattamento di dati personali.

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come:

- raccolta
- registrazione
- organizzazione
- strutturazione
- conservazione
- adattamento o modifica
- estrazione
- consultazione
- uso
- diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
- raffronto o interconnessione
- limitazione
- cancellazione o distruzione

7.6 Se memorizzate il cellulare di un vostro compagno di corso che incontrate in giro dovete fornirgli l'informativa privacy? Si/no? Perché?

No, in quanto l'utilizzo del suo numero di telefono è esclusivamente personale.

7.7 L'indirizzo IP/un nickname sono dati personali? Perché?

L'indirizzo IP o un nickname sono dati personali, poiché da essi è possibile risalire alla persona da cui derivano, e occorre un trattamento ad hoc in base alle circostanze di utilizzo

7.8 Il Regolamento si applica ai dati anonimi? Quand'è che un dato è anonimo?

Il regolamento non si applica ai dati anonimi, poiché non è possibile risalire a una persona da essi. Un dato risulta anonimo quando è impossibile ricostruire l'identità della persona a partire da quel dato.

7.9 Cosa significa anonimizzare e pseudonimizzare un dato?

Per pseudonimizzazione si intende che il trattamento dei dati personali avviene in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a una persona specifica, senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive. Queste ultime devono essere conservate separatamente e devono essere soggette a misure tali da garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

7.10 Chi sono i soggetti coinvolti nel trattamento?

I ruoli coinvolti nel trattamento dei dati personali sono i seguenti:

- Titolare: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, o servizio o organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi dei dati personali. Il titolare tratta dati per conto proprio.
 - Esempio: una società che tratta i dati dei propri clienti e dipendenti.
- Responsabile: la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali *per conto* del titolare del trattamento.
 - Esempio: consulente del lavoro che tratta dati dei dipendenti delle società per cui elabora buste paga
 - Esempio 2: fornitore cloud che tratta dati per conto dei propri clienti
 - Esempio 3: call center che contatta i clienti dei propri committenti
- Interessato: persona fisica a cui si riferiscono i dati personali Esempio: utente, cliente
- Soggetto designato: persone fisiche che operano sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile e che svolgono specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali. Nominati con atti di delega
- DPO: ha il compito di verificare l'applicazione del regolamento e le politiche di protezione dei dati; informa e fornisce consulenza al titolare sugli obblighi del regolamento e altre norme. Se richiesto, dà un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento.

7.11 Come si fa a nominare un responsabile del trattamento? Posso farlo a voce?

Per nominare un responsabile del trattamento occorre un contratto o un atto giuridico che vincoli il responsabile al titolare e che stipuli:

• la materia disciplinata

- la durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalità del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Se si discutono oralmente i termini del contratto per la nomina del responsabile, allora il contratto è valido.

7.12 Secondo quali principi fondamentali deve essere effettuato un trattamento?

I principi applicabili al trattamento dei dati personali sono:

- 1. Liceità, correttezza, trasparenza: i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti della persona coinvolta
- 2. Limitazione della finalità: i dati devono essere raccolti per finalità esplicite, legittime e in modo che le finalità rimangano le stesse; i trattamenti con fini:
 - di ricerca scientifica
 - di ricerca storica
 - di archiviazione nel pubblico interesse
 - statistici

non risultano incompatibili con le finalità iniziali.

- 3. Minimizzazione dei dati: i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui vengono trattati
- 4. **Esattezza**: i dati devono essere esatti ed eventualmente aggiornati. In caso di dati inesatti essi devono essere tempestivamente rettificati o cancellati.
- 5. Limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità specificate; i dati possono essere conservati per periodi più lunghi, a patto che siano trattati a fini:
 - di ricerca scientifica
 - di ricerca storica
 - di archiviazione nel pubblico interesse
 - statistici
- 6. **Integrità e riservatezza**: i dati devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione di essi da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o danni accidentali.
- 7. **Responsabilizzazione**: il titolare è competente per il rispetto di questi principi e deve essere in grado di comprovarlo e dimostrarlo.

7.13 Liceità del trattamento

Il trattamento risulta lecito solo se avviene almeno una delle seguenti condizioni:

- 1. L'interessato ha dato il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità
- 2. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
- 3. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
- 4. Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica
- 5. Il trattamento è necessario per un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di poteri pubblici in cui è coinvolto il titolare del trattamento
- 6. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

NB: la regola non viene applicata al trattamento dei dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

7.14 Trattamento di categorie particolari di dati personali

Vengono definiti dati sensibili:

- L'origine razziale o etnica
- Le opinioni politiche
- Le convinzioni religiose o filosofiche
- L'appartenenza sindacale
- Dati genetici
- Dati biometrici
- Dati relativi alla salute di una persona
- Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona

Questi dati possono essere trattati nelle seguenti condizioni:

- 1. L'interessato ha prestato il proprio consenso *esplicito* al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche
- 2. Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro, e della sicurezza sociale e protezione sociale, in accordo con il diritto autorizzato dagli stati membri o dall'Unione Europea.

- 3. Il trattamento è necessario per tutelare l'interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica nel caso in cui l'interessato non abbia più capacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
- 4. Il trattamento viene effettuato da una fondazione, o associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità politiche, religiose, filosofiche o sindacali, a condizione che ciò avvenga per i membri, ex membri o persone con i contatti
- 5. Il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato
- 6. Il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o nel momento in cui le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali
- 7. Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto europeo o nazionale
- 8. Il trattamento è necessario per finalità di medicina o terapia, o per valutare la capacità lavorativa del dipendente
- 9. Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico della sanità pubblica, come la protezione da gravi minacce per la salute, o garanzia di qualità e sicurezza in ambito sanitario
- 10. Il trattamento è necessario a fini di archiviazione, ricerca scientifica o a fini statistici, in base al diritto UE o nazionale.

Gli stati membri possono introdurre ulteriori condizioni, anche eventuali limitazioni aggiuntivi riguardo dati genetici, biometrici, o relativi alla salute.

7.15 Se qualcuno intende trattare i Suoi dati personali, a quali adempimenti è tenuto per rispettare la normativa?

Vedi domanda "??"

7.16 Per quanto tempo posso conservare dei dati personali?

Secondo il principio di limitazione della conservazione, i dati personali vanno conservati in un arco di tempo non superiore alle finalità per le quali sono trattati. Soltanto nei casi in cui vengano conservati per scopi:

- di archiviazione
- di ricerca scientifica
- di ricerca storica
- statistici

possono essere conservati più a lungo.

7.17 Che cos'è l'informativa? Chi la deve fornire? Quale contenuto ha (esempi)? Ha un contenuto obbligatorio minimo? Quando deve essere fornita? Può non essere fornita?

L'informativa deve informare il soggetto da cui verranno raccolti i dati personali:

- dell'identità e i dati di contratto del titolare del trattamento
- i dati di contratto del responsabile della protezione dei dati (DPO) se è stato nominato
- le finalità del trattamento e la base giuridica del trattamento
- eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
- l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale
- il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- diritti dell'interessato (come accesso ai dati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo
- se la comunicazione di dati personali risulta essere un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'informativa deve essere fornita dal titolare del trattamento, e possiede un contenuto obbligatorio minimo. Deve essere fornita in un momento precedente alla raccolta ed è obbligatoria.

7.18 Quali sono i diritti dell'interessato?

I diritto dell'interessato sono:

- Diritto di accesso
- Diritto di rettifica
- Diritto di integrazione
- Diritto di cancellazione
- Diritto di limitazione del trattamento
- Diritto alla portabilità dei dati
- Diritto di opposizione

7.19 Se trovate un'informativa di questo tipo: "I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679 per le finalità ivi previste" che considerazioni fate?

L'informativa con il regolamento sopra citato rispetta la GDPR, e sono previste le condizioni riportate alla domanda "??"

7.20 Il consenso. Che cos'è? Deve sempre essere richiesto per poter trattare dati personali a norma di legge? Quali caratteristiche deve avere? Se l'interessato tace, vale come consenso?

Il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato (art 4 GDPR).

La richiesta di consenso è obbligatoria per il trattamento dei dati personali. Il consenso deve essere:

- chiaramente distinguibile dalle altre materie
- comprensibile
- facilmente accessibile
- presentato con un linguaggio chiaro e semplice

Il silenzio non è considerato come consenso.

L'articolo esatto che esprime il concetto di consenso è il seguente:

Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

L'interessato ha inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

7.21 Vi sono casi in cui non occorre il consenso? Quali?

Si, vedi "??"

7.22 Obblighi e responsabilità del Titolare: misure tecniche e organizzative

Il titolare deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in modo conforme al Regolamento. Deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- natura
- ambito di applicazione
- contesto
- finalità del trattamento
- rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

7.23 Privacy fin dalla progettazione (by design) e per impostazione predefinita (by default)

Privacy by design:

Il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, come la pseudonimizzazione, con lo scopo di:

- attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, come la minimizzazione
- soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati

Le misure vanno messe in atto:

- nel momento in cui vengono determinati i mezzi del trattamento
- durante il trattamento stesso

Privacy by default:

Il titolare del trattamento deve garantire che siano messe in atto SOLO misure tecniche e organizzative adeguate per trattare soltanto i dati personali necessari per ciascuna specifica finalità del trattamento

Questo obbligo vale per:

- la quantità dei dati personali raccolti
- la portata del trattamento
- il periodo di conservazione
- l'accessibilità

L'impostazione di default prevede che non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

7.24 Responsabile del trattamento: spiegare il ruolo e le responsabilità.

Il responsabile del trattamento fornisce garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Tratta i dati soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento.

Può nominare un sotto responsabile solo con autorizzazione scritta del titolare.

Per vincolare il responsabile al titolare occorre stipulare un contratto che preveda:

- la materia disciplinata
- la durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalità del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7.25 Registri delle attività di trattamento del Titolare e del Responsabile: quando vanno tenuti? Cosa devono contenere? Perché sono importanti?

I registri delle attività di trattamento del titolare e del responsabile vanno tenuti da:

- Imprese e aziende con più di 250 dipendenti
- Imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti se:
 - Il trattamento può presentare un rischi per i diritti e le libertà dell'interessato
 - Il trattamento non sia occasionali
 - Include il trattamento di categorie particolari di dati

Vanno tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Devono contenere (nel registro del titolare):

- nome e dati di contratto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati
- finalità del trattamento
- descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
- categorie di destinatari
- trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale
- dove possibile, i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati

• dove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

Il registro del responsabile contiene:

- nome e dati di contratto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare per conto del quale agisce il responsabile del trattamento
- categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare
- I trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o organizzazione internazionale
- identificazione del paese terzo o organizzazione internazionale
- descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

7.26 Sicurezza del trattamento – misure di sicurezza

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Occorre tenere conto di:

- stato dell'arte
- costi di attuazione
- natura
- oggetto
- contesto
- finalità del trattamento
- rischio di varie probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche

Per le misure di sicurezza occorre tenere conto dei rischi presentato dal trattamento, come ad esempio:

- distruzione
- perdita
- modifica
- divulgazione non autorizzata
- accesso accidentale o illegale ai dati

Esempio di misure di sicurezza sono:

- pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali
- capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- capacità di ripristinare subito la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- procedura per verificare, testare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative

7.27 Notifica violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare?

In caso di violazione dei dati personali bisogna notificare il garante della privacy entro 72 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali costituisca un rischio per i diritti e per le libertà delle persone fisiche.

Appena viene a sapere della violazione, il responsabile deve informare il titolare del trattamento

7.28 Comunicazione violazioni dei dati (data breach): in che cosa consiste? Cosa si deve fare?

Quando la violazione dei dati personali presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche il titolare deve comunicare la violazione all'interessato, senza alcun ritardo, tranne se:

- Il titolare ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate di protezione
- Il titolare ha successivamente adottato misure per scongiurare un rischio elevato
- Si procede con una comunicazione pubblica o a una misura simile,
- detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si ricorre invece ad una comunicazione pubblica o ad una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia

7.29 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Nel caso in cui vengono utilizzate nuove tecnologie, dato che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisica, il titolare deve effettuare una valutazione di impatti dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

È richiesta in particolare nei seguenti casi:

- valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche
- il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati
- la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico

Il contenuto della valutazione di impatto comprende:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento
- valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità
- valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati

- misure per affrontare i rischi, come:
 - garanzie
 - misure di sicurezza
 - meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al regolamento

7.30 Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): quando deve essere nominato, ruolo, compiti

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) ha lo scopo di supportare l'applicazione del regolamento. Deve essere esperto sulla normativa e prassi della protezione dei dati, e può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento o un soggetto esterno con cui stipula un contratto di servizi.

Non deve essere in conflitto di interesse, né ricevere istruzioni dal titolare o dal responsabile del trattamento. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico DPO, a patto che sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

Deve essere nominato quando:

- il trattamento viene effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico
- le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala
- le attività principali consistono del trattamento di dati su larga scala o categorie di dati personali.

I compiti minimi del DPO sono:

- informare e fornire consulenza al titolare, o al responsabile e ai dipendenti che eseguono il trattamento sugli obblighi del regolamento sulla protezione dei dati
- Sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre norme UE sulla protezione dei dati, e delle politiche dei titolare sulla protezione dei dati personali, come l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale
- Fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, sorvegliandone lo svolgimento
- cooperare con il garante della privacy
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo su questioni connesse al trattamento.

7.31 Trasferimenti di dati extra UE: a quali condizioni sono consentiti?

I trasferimenti di dati fuori dall'Unione Europea può avvenire soltanto se il titolare e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni del Regolamento. Le condizioni sono:

- decisione di adeguatezza: la commissione europea stabilisce che determinati paesi garantiscono un livello di protezione adeguato, e che non sono necessarie autorizzazioni specifiche
- garanzie adeguate: manca una decisione di adeguatezza, ma il titolare o il responsabile forniscono garanzie adeguate

In mancanza delle condizioni precedenti i dati possono essere trasferiti alle seguenti condizioni:

- consenso dell'interessato, dopo che è stato informato sui rischi dei trasferimenti, dovuti alla mancanza delle decisioni di adeguatezza e delle garanzie adeguate
- Trasferimento necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento
- Trasferimento necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica
- Trasferimento necessario per importanti motivi di interesse pubblico
- Trasferimento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
- Trasferimento necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, nel caso in cui l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
- Trasferimento effettuato a partire da un registro pubblico

7.32 A quali condizioni possono essere inviati SMS, e-mail pubblicitarie?

Possono essere inviati soltanto se l'interessato ha espresso il consenso esplicito per ottenere SMS o email pubblicitarie in una clausola apposta prevista dal contratto.

7.33 Qual è l'attuale disciplina per le telefonate pubblicitarie? Cosa può fare per tutelarsi? Il Registro pubblico delle opposizioni.

Per tutelarsi esiste un registro apposito, noto come registro pubblico delle opposizioni, che è un servizio gratuito offerto dallo stato che consente ai cittadini di essere tutelati dalle chiamate indesiderate, da call center che propongono offerte telefoniche, cosmetici, vino ecc.

Il registro è una banca dati che contiene un elenco di nominati e codici utenza degli abbonati, e solo il garante per la protezione dei dati personali e l'autorità giudiziaria possono averne accesso. La registrazione risulta gratuita. Se i call center continuano a chiamare utenti registrati nel registro pubblico delle opposizioni rischiano multe da 30 mila euro a 180 mila euro.

7.34 Se un'impresa ha un sito web (es. di e-commerce), quali sono i principali problemi di privacy che deve affrontare?

I problemi che possono presentarsi sono i seguenti:

- gli utenti provengono da tutto il mondo, pertanto il trattamento dei dati personali non dipende soltanto dalla GDPR, ma anche da norme interne allo stato dell'utente coinvolto. Occorre inoltre tradurre la privacy policy.
- può essere necessario trattare dati particolari come articoli di carattere religioso e politico. Occorre quindi adottare specifiche misure di sicurezza per tutelare questi dati particolari, anche nominando, se necessario, un DPO.
- occorre adottare sistemi di profilazione per studiare le preferenze e le scelte di acquisto dei propri clienti per aumentare le proprie capacità di vendita e per avere offerte mirate. Anche in questo caso è prevista una clausola apposita nel trattamento dei dati personali.
- Per inviare newsletter o comunicazioni di prodotti o servizi ai clienti occorre l'approvazione esplicita di una clausola apposita da parte del cliente, specie se le newsletter provengono da enti terzi.

8 Firme elettroniche e documenti informatici

8.1 Cosa si intende per documento? Quali sono le varie tipologie di documento?

Per documento l'ordinamento giuridico italiano non prevede una definizione in generale; il Codice civile definisce e regola alcuni tipi specifici di documenti:

- scritture private;
- riproduzioni meccaniche;
- atti pubblici.

8.2 Cosa si intende per scrittura privata?

La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro cui la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Occorre fare una querela di falso del documento per smentire tale prova.

La firma è considerata valida se è autenticata e non viene disconosciuta durante una causa.

8.3 Cosa si intende per riproduzione meccanica?

Per Riproduzione Meccanica si intende ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose (riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, registrazioni fonografiche, etc.), le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, a meno che non vengano disconosciute nella loro conformità da colui contro il quale sono state prodotte.

8.4 Cosa si intende per atto pubblico?

Un Atto Pubblico è un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli fede nel luogo dove l'atto è formato. Questo documento dà certezza ufficiale su tutto ciò che si è svolto davanti al pubblico ufficiale, contestabile solo con querela di falso (es: atto di compravendita immobiliare, stipula contratto di mutuo, etc.).

8.5 Cosa si intende per firma elettronica?

La firma elettronica consiste in dati in forma elettronica, acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario (persona fisica) per firmare. A una firma elettronica non può essere negato alcun effetto giuridico e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

La firma elettronica avanzata è una firma elettronica più sicura dato che garantisce l'autenticità: connessa unicamente al firmatario, idonea a identificare il firmatario, creata mediante dati per l'apposita creazione che il firmatario può usare sotto il proprio esclusivo controllo e collegata a dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni futura modifica.

La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata che viene creata da

un dispositivo apposito ed è basata su un certificato qualificato (se rilasciato in uno Stato membro, questo certificato permette di riconoscere come firma elettronica qualificata valida in tutti gli Stati membri). Questa firma ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

La firma digitale è una particolare firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) per garantire integrità e provenienza di un documento: questa deve riferirsi in modo univoco a un solo soggetto e al documento a cui è apposta o associata. Per generarla deve essere usato un certificato valido non scaduto, non revocato e non sospeso al momento della firma; dal certificato qualificato devono risultare validità, estremi identificativi del titolare e del certificatore ed eventuali limiti d'uso. Firmare con una firma basata su un certificato qualificato scaduto, revocato, non valido o sospeso equivale a una mancata sottoscrizione; revoca o sospensione hanno effetto dal momento di pubblicazione, se motivate. Le regole della firma digitale si applicano anche per firme basate su certificati di Stati non membri se il certificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, se il certificatore possiede i requisiti previsti da eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro oppure se il certificato o il certificatore è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale con l'Unione Europea. Le firme elettroniche qualificate e digitali, anche se scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato, sono valide se sono state generate in un momento precedente alla revoca, scadenza o sospensione del certificato.

8.6 Che cos'è un certificato qualificato? Quali sono le principali informazioni che contiene?

Un certificato qualificato è un certificato di firma elettronica (ovvero un attestato elettronico che collega dati di convalida di una firma elettronica a una persona fisica e conferma almeno il nome o lo pseudonimo di tale persona) che è stato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti. Le principali informazioni che contiene sono il nome o pseudonimo del firmatario, l'inizio e la fine (estremi) del periodo di validità del certificato e la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato.

8.7 Il funzionamento della firma digitale

La firma digitale funziona come una firma elettronica qualificata, ma basandosi su un sistema a doppia chiave crittografica, e integra e sostituisce sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi. Questa è risultato di una procedura informatica che si basa sulla tecnica di crittografia asimmetrica o a doppia chiave pubblica-privata: queste due chiavi sono diverse e necessitano di funzionare congiuntamente.

Il mittente firma il documento informatico con la sua chiave privata, di cui solo lui è in possesso, e il destinatario verifica il documento con la chiave pubblica del mittente, garantendo la paternità e l'integrità del documento. Il meccanismo è applicato esternamente al documento, come una sua impronta digitale, fingerprint, una stringa di dati che sintetizza in modo univoco il contenuto: questa viene generata con algoritmi di hash, i quali rendono quasi impossibile ottenere una stessa impronta da due file diversi (integrità del file). Tutti i legali rappresentati della società sono dotati di firma digitale (es: avvocati), ma di base chiunque può ottenerne una.

8.8 La firma grafometrica è una firma elettronica avanzata? Perché?

La firma grafometrica risponde pienamente ai requisiti di firma elettronica; inoltre è catalogabile come firma elettronica avanzata poiché viene raccolta seguendo un procedimento che parte dall'identificazione del firmatario fino a una garanzia d'integrità del documento a garanzia dello stesso.

È a ogni effetto una firma biometrica poiché si ricollega a precisi e personali tratti biometrici (comportamentali) della persona.

8.9 Che cosa succede se firmo un documento e il certificato è scaduto?

Se firmo un documento e, al momento della firma, il certificato è scaduto, equivale a una mancata sottoscrizione.

8.10 La firma autenticata

La Firma Autenticata è una firma elettronica o firma elettronica avanzata che richiede l'intervento di un pubblico ufficiale (in particolare notaio) che la autentichi: questi si accertano dell'identità del firmatario, attestano che la firma è stata apposta in sua presenza, accertano la validità dell'eventuale certificato elettronico e, infine, accertano che il documento sottoscritto non sia contrario all'ordinamento giuridico.

8.11 Definizione di documento informatico. Un documento informatico costituisce "forma scritta"? A quali condizioni?

Il documento informatico è un documento elettronico, ovvero qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, che contiene la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti. Molti pensano che un documento elettronico non possa avere validità giuridica, soprattutto se sprovvisto di firma elettronica, ma ciò è sbagliato perché non si può negare al documento elettronico effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari solo per via della sua forma elettronica. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia di scrittura privata, a patto che vi sia apposta una firma digitale (o firma elettronica avanzata o firma elettronica qualificata) oppure che sia formato, previa identificazione informatica dell'autore, attraverso un processo avente i requisiti stabiliti dalle Linee Guida al fine di garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e la riconducibilità inequivocabile ed esplicita all'autore. In ogni altro caso, l'idoneità alla forma scritta e il valore probatorio di un documento informatico sono liberamente valutabili in giudizio in relazione alla sua sicurezza, integrità e immodificabilità. Inoltre, se apposte in conformità alle Line Guida, data e ora di formazione del documento sono opponibili a terzi. Un documento informatico, sottoscritto anche con firma elettronica qualificata o digitale, non soddisfa in alcun modo il requisito di immodificabilità se contiene macroistruzioni, codici eseguibili o altri elementi che attivino funzioni in grado di modificare gli atti, i fatti o i dati rappresentati nello stesso documento.

8.12 Come faccio ad assicurare la continuità nel tempo degli effetti giuridici del documento informatico?

Per assicurare la continuità nel tempo degli effetti giuridici del documento informatico devo necessariamente rispettare gli obblighi ti conservazione e di esibizione dei documenti: questi sono soddisfatti se le procedure relative sono effettuate in modo tale da garantire conformità ai documenti originali e alle Linee Guida.

Se il documento è conservato per legge da uno dei soggetti indicati all'articolo 2 comma 2 (es: pubbliche amministrazioni e gestori di servizi pubblici), allora cessa l'obbligo da parte dei cittadini e delle imprese di conservazione a loro carico; le amministrazioni rendono disponibili a tali cittadini e imprese i documenti conservati tramite servizi online.

8.13 Trasmissione del documento informatico. Quand'è che un documento informatico si considera inviato/pervenuto al destinatario?

Un documento informatico inviato telematicamente si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato (pervenuto) al destinatario se reso disponibile all'indirizzo di posta elettronica del destinatario, dunque non se aperto e/o letto dal destinatario, nella casella di posta messa a disposizione dal gestore. I documenti trasmessi da chiunque ad una Pubblica Amministrazione, con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. L'invio telematico di comunicazioni che necessitano di ricevuta di invio e consegna avviene mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o altre soluzioni tecnologiche simili individuate con le regole tecniche: la trasmissione del documento informatico mediante PEC equivale, salvo casi particolari indicati dalla legge, alla notificazione a mezzo posta; data e ora d'invio e recezione di documento informatico mediante PEC sono opponibili a terzi se conformi alla normativa in vigore.

8.14 Che cos'è la posta elettronica certificata? Qual è la sua validità giuridica?

La posta elettronica certificata, nota come PEC, è una soluzione tecnologica per la trasmissione di documenti elettronici. È particolarmente interessante e utile sotto vari aspetti, dal momento che permette un sistema informatico equivalente alla posta con ricevuta di invio e di consegna, salvo casi specificati dalla legge. A livello giuridico, data e ora d'invio e recezione di documento informatico mediante PEC sono opponibili a terzi se conformi alla normativa in vigore.

8.15 Quali sono i principali compiti dei certificatori?

I certificatori sono le "terze parti fidate" che intervengono per garantire la reale identità del firmatario. I loro principali compiti consistono nel verificare l'identità del soggetto, associarla a una chiave pubblica di cifratura, attestare tali informazioni mediante l'emissione di un certificato e pubblicare tempestivamente revoca e sospensione del certificato in apposite liste.

8.16 Responasbilità dei certificatori

Le responsabilità dei certificatori che cagionano danno ad altri svolgendo la propria attività sono tenuti al risarcimento, se non provano di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare tal danno. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso o valore purché questi siano riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato: qualora i terzi utilizzassero un certificato qualificato eccedendo i limiti imposti e causando danno, il certificatore è esonerato dalla responsabilità di tali danni.

8.17 Obblighi del titolare del certificato

Il titolare del certificato è obbligato ad: assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto; adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; infine, utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

8.18 Che cosa succede se un documento informatico contiene macroistruzioni o codice eseguibile?

Qualora un documento informatico contenesse macroistruzioni o codice eseguibile, esso non soddisferebbe il requisito di immodificabilità del documento e, dunque, perderebbe di valenza giuridica.

8.19 Come devono essere conservate le chiavi? È lecito fare il backup della chiave privata? Se temo di perdere la mia chiave posso chiedere al certificatore di tenerla temporaneamente in deposito?

Le chiavi private possono essere conservate in un dispositivo di firma, ma la chiave privata e il dispositivo non possono essere duplicati (dunque non è lecito avere copie di backup) e devono essere conservati con diligenza al fine di garantire integrità e riservatezza. Le informazioni di abilitazione alla chiave devono essere conservate in un luogo diverso dal dispositivo. È necessario infine richiedere la revoca immediata se si è perso il possesso del dispositivo contenente la chiave privata o se si teme sia stato utilizzato da non autorizzati. In base all'art.7 del DPR 513/97, si può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato, che non può agire, però, anche come certificatore (quest'ultimo infatti deve gestire solo la chiave pubblica di un utente).

8.20 Per quanto tempo resta valido un certificato?

Un certificato resta valido per un lasso di tempo predeterminato dal certificatore al momento del rilascio, in funzione della robustezza crittografica delle chiavi: è l'AGenzia per l'Italia Digitale (AGID) a determinare il periodo massimo di validità del certificato qualificato. Ovviamente si parla in un periodo massimo di validità poiché questo può essere revocato o sospeso anticipatamente rispetto alla scadenza.

8.21 Revoca e sospensione del certificato

Il certificato qualificato deve essere, a cura del certificatore: revocato o sospeso per intervento delle autorità; revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore (a meno che questi non designi un certificatore sostitutivo); revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o di un terzo designato dal titolare; revocato o sospeso in presenza di cause limitative alla capacità del titolare, abusi o falsificazioni; revocato o sospeso in casi previsti dalle Linee Guida che violano le regole tecniche.

La revoca o sospensione del certificato qualificato, indipendentemente dalla causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene, il quale deve essere attestato mediante riferimento temporale.

8.22 Accesso ai certificati. Tutte le liste di certificati (validi/revocati/sospesi) devono necessariamente essere pubblicate?

Le liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese pubbliche, mentre i certificati qualificati validi possono essere resi accessibili al pubblico solo su richiesta del titolare al fine di verificarne le firme digitali. Queste liste possono essere utilizzate solo a scopo di applicazione delle norme sulla verifica e validità delle firme elettroniche qualificate e digitali. Chiunque ha diritto di sapere se sia stato rilasciato un certificato qualificato a suo nome.

9 Il commercio elettronico

9.1 Che cosa sono i servizi della società dell'informazione (SSI)?

I servizi elettronici della società dell'informazione sono attività economiche svolte online. I servizi vengono prestati normalmente dietro retribuzione nei seguenzi modi:

- a distanza: servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti
- per via elettronica: servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione grazie a mezzi elettronici e digitali, come la compressione digitale e la memorizzazione di dati.

Il servizio viene effettuato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o mezzi elettromagnetici.

• a richiesta individuale di un destinatario di servizi, il servizio viene fornito mediante tramissione di dati.

9.2 A quale obbligo informativo generale è soggetto chi fornisce beni e servizi via Internet (prestatore di SSI)?

Il prestatore deve fornire le seguenti informazioni ai destinatari di SSI e alle autorità competenti:

- nome, denominazione o ragione sociale;
- domicilio o sede legale
- dati per essere contattato (inclusa email)
- numero di iscrizione al registro delle imprese
- estremi di autorità di vigilanza
- dati ulteriori per professioni regolamentate
- numero della partita IVA
- prezzi e tariffe (indicando imposte e spese di spedizione)
- informazioni ulteriori per attività soggette ad autorizzazione

9.3 Informazioni obbligatorie per comunicazioni commerciali.

Le comunicazioni commerciali contengono informazioni chiare da cui l'utente apprende:

- che si tratta di una comunicazione commerciale
- il soggetto (persona fisica o giuridica) per conto della quale la comunicazione è effettuata
- che si tratta di un'offerta promozionale e ne apprende le relative condizioni d'accesso
- che si tratta di concorsi o giochi promozionali

9.4 Informazioni per la conclusione del contratto.

Nei contratti con un consumatore, il prestatore di SSI, prima dell'inoltro dell'ordine deve fornire informazioni su:

- fasi tecniche per la conclusione del contratto
- modalità di archiviazione e accesso al contratto concluso
- mezzi tecnici a disposizione dell'utente per correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine
- Eventuali codici di condotta a cui il prestatore aderisce
- lingue per concludere il contratto, oltre all'italiano
- strumenti per la composizione delle controversie

Inoltre le clausole e le condizioni generali del contratto devono essere messe a disposizione dell'utente per la memorizzazione e riproduzione.

Rimangono validi gli obblighi relativi previsti su specifici beni e servizi, e quelli previsti sui contratti a distanza

Le norme non si applicano:

- ai contratti in cui le parti non sono consumatori
- ai contratti conclusi esclusivamente via posta elettronica

9.5 Comunicazioni commerciali non sollecitate. Che cosa dice il decreto? Come si collega con la disciplina sulla privacy?

Le comunicazioni commerciali non sollecitate inviate per posta elettronica devono:

- essere identificate come tali nel momento della ricezione
- contenere indicazioni sull'opposizione del destinatario in futuro al ricevimento di tali comunicazioni.

È compito del prestatore di SSI provare che le comunicazioni commmerciali siano state sollecitate.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha quindi ripetutamente affermato che l'invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario effettuato a fini di profitto viola anche una norma penale.

Tutte le comunicazioni commerciali inviate via mail devono essere preventivamente autorizzate dal destinatario.

9.6 Come avviene l'inoltro dell'ordine? La ricevuta del prestatore è necessaria affinché il contratto on-line possa considerarsi concluso? (Risposta: NO)

L'inoltro dell'ordine avviene applicando le norme generali di conclusione dei contratti. Il prestatore deve fornire al destinatario la ricevuta dell'ordine, con un riepilogo delle condizioni del contratto, informazioni sul bene o servizio, prezzo, mezzi di pagamento, recesso.

Ordine e ricevuta vengono considerati pervenuti quando le parti hanno possibilità di accedervi. Queste disposizioni non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante posta elettronica.

9.7 Quando è concluso un contratto on-line?

La conclusione del contratto telematico (o anche "contratto online") può avvenire generalmente mediante tre modalità:

- l'accettazione dell'utente sul sito internet del proponente: il contratto telematico si conclude, dopo essersi registrati e aver compilato un form (modello) elettronico, mediante il meccanismo del "point and click", cioè facendo un click sul tasto "accettazione". Questa è una modalità di conclusione del contratto online a cui il consumatore deve prestare particolarmente attenzione, poiché l'automatismo che vi è implicato può condurre alla conclusione del contratto telematico senza la dovuta attenzione, se non, in alcuni casi, anche alla conclusione del contratto involontaria (selezione del tasto di "accettazione" per errore, ad esempio).
- L'accettazione del venditore (merchant): essa si verifica quando sul sito del venditore vi sono le indicazioni "senza impegno" o "salvo conferma". Il contratto online si considererà pertanto concluso solo quando il venditore, dopo un'eventuale trattativa con il potenziale acquirente, accetti la proposta ricevuta. Tale tecnica è solitamente impiegata per consentire alle aziende di gestire le domande ed ovviare alle problematiche di approvvigionamento dei magazzini.
- L'accettazione tramite scambio di e-mail: esso si basa sullo scambio di corrispondenza e-mail tra le parti (non di posta certificata): il proponente invia un'e-mail contenente una proposta alla quale il destinatario risponde mediante l'invio con un'e-mail di accettazione. Il contratto online si considera concluso nel momento in cui l'e-mail contenente l'accettazione della proposta contrattuale giunge all'indirizzo del proponente o presso il server del fornitore di posta elettronica del proponente.

Una volta concluso il contratto online, l'impresa deve, senza ritardo e per via telematica, inviare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente le seguenti informazioni:

- un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto concluso;
- le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio oggetto del contratto telematico;
- l'indicazione dettagliata del prezzo e dei mezzi di pagamento;
- l'indicazione dettagliata del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti, alle quali sono indirizzati, hanno la possibilità di accedervi. In altri termini, il venditore non deve dimostrare che il destinatario della comunicazione abbia anche letto il relativo contenuto. Una volta ricevuta la comunicazione, il relativo contenuto si presume conosciuto (o, comunque, conoscibile). Quindi, se il destinatario della comunicazione omette di esaminarne il contenuto, non potrà – salvo situazioni eccezionali – sostenere di non esserne a conoscenza. Nei contratti conclusi online qualora il contratto contenga una o più clausole vessatorie, esse dovranno essere specificatamente approvate, con le seguenti modalità:

- mediante l'invio della versione cartacea del contratto contenente la doppia firma;
- mediante firma digitale o elettronica (modalità tuttavia non molto diffusa e poco pratica);
- mediante un secondo "point and click", oltre a quello di adesione al contratto.

Qualora il contratto online sia concluso tra un professionista (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che stipula il contratto nel contesto della propria attività imprenditoriale o professionale) ed un consumatore (ossia persona fisica che contrae per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), si applica anche la disciplina del Codice del Consumo. Cioè quell'insieme di norme poste a tutela della parte contrattuale considerata "debole" – cioè il consumatore – in quanto agisce al di fuori della propria attività professionale (dove di regola si presume una maggior perizia e consapevolezza nel condurre gli affari).

Il Codice del Consumo prevede un elenco di ulteriori clausole – eventualmente inserite in un contratto - che si presumono vessatorie fino a prova contraria. Ciò poiché, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esse pertanto dovranno essere specificatamente approvate dal consumatore contraente. In mancanza di specifica approvazione, il contratto online può essere impugnato.

9.8 Occorre la firma elettronica per concludere un contratto on-line? Sì/no? Perché?

No, poiché dipende dalla tipologia di contratto. Alcuni contratti prevedono soltanto uno scambio di mail, altri mediante point and click.

9.9 Responsabilità dei prestatori di servizi di mere conduit, caching, hosting. Questi prestatori hanno un obbligo generale di sorveglianza? Quali obblighi hanno?

Esistono diverse responsabilità dei prestatori in base alla tipologia di servizio offerto:

- mere conduit: trasmissione di informazioni fornite da un destinatario di un servizio o di fornitura di accesso. Il prestatore non risulta responsabile se:
 - Non dà origine alla trasmissione
 - Non seleziona il destinatario
 - Non seleziona o modifica le informazioni trasmesse
- Caching: trasmissione di informazioni fornite da un destinatario, con memorizzazione automatica, intermedia e temporanea. Il prestatore non è responsabile se:
 - Non modifica le informazioni
 - Si conforma alle condizioni di accesso e di aggiornamento delle informazioni
 - Non interferisce con uso di tecnologia lecita per ottenere dati sull'impiego delle informazioni

- Agisce prontamente per rimuovere informazioni memorizzate o disabilita l'accesso se viene effettivamente a conoscenza di operazioni potenzialmente illecite.
- Hosting: memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Un prestatore non è responsabile se:
 - non è effettivamente a conoscenza di illeciti
 - rimuove o disabilita l'accesso a informazioni appena viene a conoscenza di illeciti.

In tutte e tre le tipologie di servizi l'autorità giudiziaria o amministrativa può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni. I prestatori dei servizi sopra elencati:

- non hanno un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano
- non hanno un obbligo generale di ricerare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite
- devono informare le autorità competenti se vengono a conoscenza di attività potenzialmente illecite.
- Devono fornire alle autorità competenti informazioni per identificare i destinatari al fine di individuare e prevenire attività illecite.

9.10 Se Lei dovesse creare un sito web di commercio elettronico, quali problemi giuridici si porrebbe?

9.11 Che cos'è un contratto a distanza secondo il Codice del consumo?

Un contratto a distanza:

- ha per oggetto beni o servizi
- è stipulato mediante accordo tra professionista e un consumatore nell'ambito di prestazione di servizi a distanza o di regime organizzato di vendita
- per il contratto si utilizzano tecniche di comunicazione a distanza, conclusione del contratto stesso inclusa.

9.12 Quali sono le principali informazioni obbligatorie che devono essere fornite al consumatore nell'ambito di un contratto a distanza?

Le informazioni obbligatorie previste in un contratto a distanza sono:

- caratteristiche principali del bene o del servizio
- identità del professionista

- indirizzo geografico del professionista, email, telefono, fax
- prezzo totale del bene o del servizio (incluse imposte e spese di spedizione)
- costo di utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza, se diverso dalla tariffa base
- modalità di pagamento e consegna, data, consegna gestione reclami
- diritto di recesso (o eventuale esclusione)
- modalità, tempi e costi di restituzione del bene
- promemoria della garanzia legale di conformità
- condizioni di assistenza e garanzie commerciali
- durata della validità dell'offerta e del prezzo
- durata minima del contratto, modalità di recedere (arretrare)
- durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto
- l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista
- la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica
- qualsiasi interoperabilità del contenuto digitale con hardware e software
- la possibilità di servirsi di un meccanismo extra giudiziale di reclamo e ricorso e le condizioni per avervi accesso

9.13 Conferma scritta.

La conferma del contratto concluso avviene su un mezzo durevole ed entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni, oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio.

La conferma scritta comprende:

- tutte le informazioni obbligatorie, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza
- la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in caso di fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale

9.14 Esecuzione del contratto.

9.15 Il diritto di recesso. Che cos'è, come si esercita, quali effetti ha. Può farmi qualche esempio di casi in cui non può essere esercitato il diritto di recesso?

Il diritto di recesso pone termine tra consumatore e professionista:

- di eseguire il contratto a distanza
- di concludere un contratto a distanza nel caso in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Nel caso di un acquisto online il diritto di recesso consente di avere un rimborso, senza penalità e senza dover dichiarare un motivo:

- la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente (ad esempio alimentari);
- nel caso in cui si sia comprato un bene, entro 14 giorni dalla ricezione fisica del bene
- nel caso di un servizio entro 14 giorni dalla conclusione del contratto

Nel caso in cui un professionista non fornisce alcuna informazione sul diritto di recesso, viene esteso il periodo di recesso: esso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziali (di durata di 14 giorni)

Nel caso in cui il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro dodici mesi dalla data del periodo di recesso iniziale, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto, utilizzando una delle seguenti modalità:

- Un modulo di recesso fornito dal professionista
- presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Il consumatore esercita correttamente il diritto al recesso solo se invia una dichiarazione prima della scadenza del periodo di recesso. Solo il consumatore può provare l'esercizio del diritto di recesso.

Esempi di eccezioni al diritto di recesso sono:

- 1. contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
- 2. la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario;
- 3. la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati (ad esempio braccialetti con nome);

- 4. la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna (ad esempio siringhe);
- 5. la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- 6. la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento del contratto, la cui consegna possa avvenire solo dopo 30 giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato;
- 7. i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione
- 8. la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati che sono stati aperti dopo la consegna
- 9. la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento;
- 10. i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- 11. la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio auto, catering o tempo libero se il contratto prevede una data o un periodo di esecuzione specifici;
- 12. la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.

9.16 Quali sono gli obblighi del consumatore e del professionista in caso di esercizio del diritto di recesso?

Gli obblighi del professionista, in caso di recesso, sono:

• rimborso di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, incluse le spese di consegna, entro i 14 giorni della decisione del consumatore sulla recisione del contratto.

Il rimborso avviene con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale. È nulla qualsiasi clausola che prevede limitazioni delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. Inoltre il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. Il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni o finché il consumatore non abbia dimostrato di avere rispedito i beni.

Gli obblighi del consumatore in caso di recesso sono:

- 1. dovere rispedire i beni entro i 14 giorni dalla data in cui ha deciso di richiedere il rimborso.
- 2. sostenere soltanto il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professista non abbia concordato di sostenerlo, o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo spetta al consumatore.

3. responsabilità della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per provare il funzionamento e l'integrità del bene stesso.

Il consumatore non risulta responsabile per la diminuzione dei beni, se il professionista non ha informato il consumatore sul diritto di recesso

9.17 Qual è il foro competente in caso di controversia tra un professionista e un consumatore? Perché?

Il foro competente in caso di controversia tra un professionista e un consumatore è il giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se si trovano nel territorio dello Stato.

10 I reati informatici

10.1 Che cosa sono i reati informatici?

Un reato informatico è un illecito penale, punibile con pene pecuniarie o detentive, che viene commesso mediante tecnologie informatiche o a danno di tecnologie informatiche.

10.2 Posso applicare per analogia la legge penale? Perché?

No, perchè nessuno può essere punito per un fatto che in quel momento non è considerato reato dalla legge.

10.3 Quali sono i reati informatici di maggiore interesse per l'ingegnere?

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. È particolarmente grave il caso in cui un fatto del genere riguardi informazioni, dati o programmi informatici dello Stato, di un ente pubblico o ad essi pertinenti. In questo caso la reclusione va da uno a quattro anni.
- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza (effettuata con ogni forma di comunicazione a distanza) chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 50 a euro 516

10.4 Accesso abusivo ad un sistema informatico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. Vi sono ulteriori aggravanti che prevedono una pena da uno a cinque anni di reclusione se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei potere o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema
- il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesamente armato

• dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena di reclusione è rispettivamente da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

10.5 Frode informatica

Chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Le aggravanti per questo reato informatico sono:

- 1. la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549€ se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- 2. se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema
- 3. la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Inoltre il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti (1,2,3) o un'altra circostanza aggravante.